

COMMISSIONE III
AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo (3615);	
BERSANI ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360)	253
PRESIDENTE	253, 267, 272, 277, 279, 280 285, 289, 294, 297, 298
BARTESAGHI	277, 285
BERSANI	267, 289
CARDIA	294, 297
MARCHETTI	274, 297, 298
PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	271, 272, 277, 280, 297
PISTILLO	274
ROMEO	271, 272, 289, 298
SALVI, <i>Relatore</i>	253, 271, 272, 280, 285, 297
STORCHI	273
VEDOVATO	269, 271, 276, 294
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	298

La seduta comincia alle 9,50.

STORCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo (3615), e della proposta di legge Bersani ed altri: Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale (2360).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca discussione abbinata del disegno di legge: « Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bersani ed altri: « Norme per il riconoscimento del servizio volontario nella cooperazione tecnica internazionale ».

Il Comitato ristretto, all'uopo incaricato, ha redatto un nuovo testo del disegno di legge n. 3615, che è stato posto a disposizione di tutti i commissari, e sul quale hanno già espresso parere favorevole l'VIII e la XII Commissione.

La V Commissione, che aveva già espresso parere favorevole sul testo originario, ha chiesto una proroga del termine stabilito per l'espressione del parere sul nuovo testo. Vedremo se sarà possibile, nel corso della discussione, superare questo ostacolo.

Per le altre Commissioni interessate i termini debbono considerarsi scaduti.

L'onorevole Salvi ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

SALVI, *Relatore*. Negli ultimi mesi del 1970 e nei primi mesi di quest'anno abbiamo

affrontato nella nostra Commissione un dibattito sui temi della cooperazione con i Paesi emergenti avendo a base la relazione che il Sottosegretario Pedini ci fece il 21 ottobre dell'anno scorso.

Lo stesso fece la Commissione esteri del Senato e ciò avveniva mentre all'ONU e in altre sedi internazionali si discuteva sui rapporti Pearson e Jackson.

Ci siamo trovati in occasione del nostro dibattito d'accordo nel rilevare le carenze dell'azione svolta dai Paesi industrializzati, e fra questi l'Italia, nel primo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo e abbiamo insieme manifestato il dovere e l'interesse dell'Italia a dare un apporto più significativo a questo aspetto della politica di pace che vogliamo perseguire.

Il primo decennio è stato influenzato dalla incapacità, a causa della situazione internazionale e delle tensioni che l'hanno tormentato, di trovare una reale convergenza per un'azione comune di tutti i paesi industrializzati indipendentemente dai regimi politici che li governano, e ha influito in senso negativo il fatto che si fosse ai primi passi in questa azione.

Nel nostro dibattito si sono anche messe in luce, così come nel rapporto Pearson, le responsabilità che pure i paesi beneficiari hanno, nel non essere stati in grado di utilizzare al massimo e al meglio, gli apporti che provenivano dai paesi industrializzati.

E nessuno può certamente contestare tutto ciò, ma nemmeno possiamo nascondere il fatto più reale che mentre è facile per tutti lasciarci andare alla retorica del Terzo mondo, molto meno facile è l'essere coerenti nelle proprie determinazioni.

Le chiusure, gli egoismi, gli interessi, le diffidenze, le volontà di dominio sono ancor oggi le cause prime del divario esistente fra paesi ricchi e paesi poveri; tutti diciamo che la soluzione di questo problema condiziona il futuro del mondo e che la pace è legata al riequilibrio di questo divario e alla creazione di condizioni di dignità, sia sul piano politico che su quello economico sociale, per tutti i popoli, ma poi non abbiamo la volontà di operare in conseguenza affrontando anche tutti quei sacrifici che sarebbero necessari.

Il tasso medio di espansione delle economie dei paesi emergenti negli anni che vanno dal 1961 al 1968 è stato del 4,8 per cento circa, molto simile quindi al tasso del 4,6 per cento che aveva caratterizzato l'espansione di quelle economie nel decennio 1951-60.

Ma questo indice riferito al tasso di crescita demografica che è stato in questi paesi del 2,5

per cento riduce l'aumento del reddito *pro capite* al 2-2,5 per cento soltanto; e ciò mentre nei paesi industrializzati l'aumento del reddito *pro capite* è stato del 3,6 per cento.

Dobbiamo dunque concludere che invece che diminuire lo squilibrio è andato aumentando, senza tener conto poi che come sempre le medie non sono rappresentative della realtà dei singoli paesi.

Il tasso di aumento del 4,8 per cento nella economia di questi paesi è stato superato infatti dai paesi del Medio Oriente (7,2 per cento), da quelli dell'Europa meridionale (7,2 per cento) e da quelli dell'Asia orientale (5,6 per cento), mentre non lo hanno raggiunto i paesi dell'America Latina (4,5 per cento), dell'Asia meridionale (4,1 per cento) e dell'Africa (4 per cento).

Trentasette paesi rappresentanti il 48 per cento della popolazione di questi paesi non sono riusciti a raggiungere neppure un tasso di aumento del PNL del 4 per cento; 25 altri, rappresentanti il 31 per cento della popolazione di tali paesi oscillano fra il 4 e il 6 per cento; mentre solo 18 paesi con una popolazione pari al 15 per cento hanno superato il tasso dell'1 per cento.

Ancora più significativi poi sono questi altri dati: tra il 1960 e il 1965 il prodotto interno lordo per abitante dei paesi sviluppati è aumentato di 59 dollari all'anno e ha così raggiunto il livello di 1.725 dollari, mentre quello dei paesi emergenti si è accresciuto di tre dollari l'anno raggiungendo il livello complessivo di 157 dollari.

Ma in Asia del sud e del sud-est è aumentato di un dollaro l'anno, in America latina di 6 dollari, in Africa di 3 dollari, in Asia occidentale di 16 dollari per anno.

Il problema è certo di dimensioni enormi e non è pensabile riuscire a risolverlo in pochi anni, ma è necessario approfondire le cause che fino ad ora hanno reso così poco efficaci gli interventi dei paesi industrializzati.

Vi è in primo luogo il limite quantitativo di questi interventi.

Il trasferimento di risorse dai paesi del DAC a quelli in via di sviluppo rispetto al PNL, e all'interno di questo trasferimento lo apporto dell'aiuto pubblico è stato dal 1960 al 1969 il seguente:

nel 1960: 0,89 e 0,54; nel 1961: 0,95 e 0,63; nel 1962: 0,81 e 0,58; nel 1963: 0,77 e 0,54; nel 1964: 0,75 e 0,48; nel 1965: 0,78 e 0,47; nel 1966: 0,71 e 0,45; nel 1967: 0,73 e 0,46; nel 1968: 0,78 e 0,42; e nel 1969: 0,74 e 0,40.

L'Italia in questo stesso periodo ha contribuito nella seguente misura:

nel 1960: 0,85 e 0,30; nel 1961: 0,66 e 0,21; nel 1962: 0,89 e 0,25; nel 1963: 0,64 e 0,16; nel 1964: 0,43 e 0,07; nel 1965: 0,45 e 0,16; nel 1966: 0,99 e 0,18; nel 1967: 0,41 e 0,22; nel 1968: 0,73 e 0,20; nel 1969: 1,03 e 0,17.

Ma vi sono poi da ricordare i limiti di natura qualitativa che hanno contrassegnato la azione del primo decennio.

Vi è una carenza di dati e di cognizione precisa dei fenomeni che caratterizzano le varie situazioni dei paesi emergenti e ciò riduce notevolmente anche la progettazione degli interventi.

Vi è una dispersione enorme degli interventi che si muovono in maniera slegata e molte volte si sovrappongono per cui, essendo già di per sé limitati rispetto alle necessità, il loro mancato coordinamento li rende ancor più inadeguati.

Prevale nella composizione di essi, la componente privata rispetto a quella pubblica, i crediti rispetto ai doni; spesso l'intervento più che avere di mira la promozione del paese destinatario, ha di mira la conquista di nuovi mercati per il paese industrializzato.

La destinazione degli interventi molte volte è decisa secondo criteri di preferenza politica, perpetuando così vecchi rapporti dell'età coloniale o creando nuovi rapporti che pongono le basi per nuove condizioni di dipendenza economica e quindi politica.

Il direttore generale aggiunto dell'Unesco, M. S. Adiseshiah, ha dichiarato alla fine del decennio: « Il decennio è stato un atto di fede, ma non un programma di azione. È stato caratterizzato da una pletera di raccomandazioni inoperanti, senza alcun impegno effettivo. Sono stati fissati degli obiettivi apparentemente semplici, ma non è stato elaborato alcun quadro di riferimento (sia quantitativo che di direttive politiche) che avrebbe permesso una programmazione coerente.

Perfino gli obiettivi piuttosto facili che erano stati fissati, non sono stati realizzati ».

E ancora: « Nessuna dottrina o concezione dello sviluppo è stata ufficialmente elaborata e accettata nel corso del decennio. Il decennio è iniziato senza che scopi e obiettivi fossero stati definiti; è continuato senza alcun accordo su quelli che dovevano essere i principi informatori dell'azione e termina con delle iniziative nazionali ed internazionali che divergono invece di convergere ».

Può essere ritenuto pessimista questo giudizio, perché anche questo decennio non è passato invano, ma pure esso ci deve far pensare per gli impegni che stanno davanti a noi.

E del resto credo sia abbastanza avvertita da noi, ma anche in sede internazionale e in modo particolare all'ONU, che tutta l'azione fin qui svolta deve essere ripensata e rivista per cercare di dare una risposta più adeguata alle esigenze di oltre due terzi della umanità.

I rapporti Pearson e Jackson costituiscono appunto la base di questo ripensamento.

Non starò ora a ricordare quanto ai colleghi è più noto che a me, delle indicazioni che emergono da questi rapporti, ma richiamerò alcuni punti che mi paiono importanti per l'esame del provvedimento legislativo che oggi abbiamo di fronte a noi.

Dal punto di vista quantitativo il rapporto Pearson dice che:

1) tutti i Paesi sviluppati dovrebbero aumentare i loro trasferimenti di risorse ai Paesi in via di sviluppo almeno nella misura dell'1 per cento del loro reddito nazionale lordo, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi del 1975;

2) tutti i Paesi sviluppati dovrebbero aumentare i loro impegni per la assistenza pubblica allo sviluppo, nella misura necessaria a raggiungere un livello di finanziamenti netti pari allo 0,7 per cento del loro reddito nazionale lordo, nel 1975 o nel periodo immediatamente successivo e comunque non oltre il 1980;

3) nell'ambito dell'aiuto pubblico i doni dovrebbero rappresentare almeno il 20 per cento del totale.

Obiettivi questi che sono stati confermati nella risoluzione approvata dall'Assemblea dell'ONU il 24 ottobre 1970.

Per quanto riguarda i modi, le forme e gli strumenti di intervento il rapporto Pearson dice:

1) il DAC dovrebbe convocare una riunione fra i maggiori Paesi donatori e destinatari degli aiuti, per individuare i maggiori ostacoli procedurali ad un effettivo sviluppo degli aiuti, per prendere in esame delle misure dirette a ridurli, per pervenire ad una maggiore uniformità sulla regolamentazione degli aiuti presso i Paesi donatori e per migliorare le procedure presso i Paesi riceventi;

2) tutti i Paesi donatori dovrebbero assicurare i loro impegni per periodi più lunghi, almeno di tre anni e l'utilizzazione dei fondi dovrebbe essere prevista con un anticipo di molti anni;

6) gli organismi multilaterali dovrebbero aumentare i finanziamenti per progetti effettuati congiuntamente o parallelamente;

15) per aumentare l'efficacia dell'assistenza tecnica, esperti e pianificatori dei Paesi in via di sviluppo dovrebbero consultarsi periodicamente per determinare le loro esigenze prioritarie per servizi di consulenza, per la creazione di istituzioni per aiuti ai progetti e per interventi nell'educazione e in altri servizi pubblici; i Paesi in via di sviluppo dovrebbero programmare i loro fabbisogni di assistenza tecnica, indicando le fasi successive delle attività, gli obiettivi che l'attività del personale e delle iniziative di formazione devono perseguire, il costo di ogni fase e gli impegni che essi assumono di apportare cambiamenti istituzionali e strutturali;

16) i Paesi donatori dovrebbero assumere i loro impegni di bilancio per programmi di assistenza tecnica per periodi di almeno tre anni;

17) i Paesi donatori dovrebbero fornire assistenza finanziaria per le spese *in loco*, per attrezzature, per trasporti e per altre esigenze connesse a progetti di assistenza tecnica;

18) i prestiti per i progetti dovrebbero includere una quota maggiore destinata ad assistenza tecnica;

19) l'assistenza tecnica internazionale dovrebbe essere potenziata attraverso la creazione di corpi nazionali ed internazionali di personale per l'assistenza tecnica con adeguate possibilità di carriera;

20) dovrebbero essere intrapresi degli studi, con l'appoggio delle istituzioni, in un certo numero di Paesi, sulla esigenza e sulle possibilità di un corpo internazionale di volontari.

Nel capitolo che riguarda l'istruzione e la ricerca viene detto:

7) maggiori riserve per l'educazione dovrebbero essere rese disponibili per ricerche e sperimentazioni di nuovi metodi tecnici, inclusi la televisione e l'educazione programmata e per una analisi sistematica dell'intero processo dell'apprendimento come si applica ai Paesi in via di sviluppo;

8) dove esistono istituzioni utilizzabili, le borse di studio o i certificati per la formazione dovrebbero essere in primo luogo concessi per permettere la frequenza di istituzioni locali qualitativamente valide, nei Paesi o nelle regioni che ricevono gli aiuti;

9) ricerche orientate al raggiungimento di risultati specifici dovrebbero essere collegate con università regionali o nazionali o con istituti superiori di istruzione;

10) dovrebbero essere istituiti laboratori o istituti di ricerca per studiare metodi e tecniche per l'utilizzazione delle risorse naturali e per migliorare il *design* di prodotti industriali e le tecniche di produzione;

12) i Paesi donatori dovrebbero destinare una parte rilevante delle loro risorse a istituzioni per la ricerca e lo sviluppo tecnologico a progetti specificamente connessi ai problemi dei Paesi in via di sviluppo;

13) i Paesi industrializzati dovrebbero fornire la loro assistenza alla creazione di centri, internazionali e regionali, per la ricerca scientifica e tecnologica nei Paesi in via di sviluppo, destinati ad essere utilizzati da tutti i Paesi in via di sviluppo, specializzati in differenti campi di ricerca e di applicazione dei risultati.

La migliorata situazione internazionale avutasi con il superamento, in via di concretizzazione, di alcuni nodi antichi che avevano costituito in Europa motivi di tensione, l'allargamento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alla Repubblica popolare cinese in uno sforzo di reale sua universalizzazione, possono costituire condizioni migliori per affrontare il secondo decennio dello sviluppo con volontà più ferma e con possibilità maggiori di risultati soddisfacenti.

Certo se non verrà posto subito rimedio, il voto del Senato americano di pochi giorni fa, può mettere in forse anche solo la continuazione degli attuali aiuti.

Ma noi ci auguriamo che i rappresentanti del popolo americano vogliano garantire non solo la continuazione ma lo sviluppo della cooperazione con i Paesi meno progrediti.

In questo contesto, noi dobbiamo cercare di portare l'Italia a dare un suo particolare contributo che se pure deve essere commisurato nei termini quantitativi alle sue effettive possibilità, può però rappresentare per il modo, l'esemplarietà, le forme e soprattutto per lo spirito che lo può animare un apporto non disprezzabile a quella battaglia più nobile che oggi possa essere combattuta dall'umanità che è quella contro la fame, l'ingiustizia, l'oppressione dei popoli.

Il Progetto 80 parlando della solidarietà italiana con i Paesi in via di sviluppo dice che per quanto concerne la politica di aiuti, occorrerà:

incrementare le risorse destinate all'aiuto italiano ai Paesi in via di sviluppo, fino a raggiungere l'obiettivo dell'1 per cento del prodotto nazionale lordo;

espandere, nel complesso degli aiuti, lo aiuto finanziario multilaterale rispetto a quel-

lo bilaterale, la parte pubblica rispetto a quella privata; e le forme non onerose o scarsamente onerose;

espandere i crediti all'esportazione ad un tasso inferiore a quello dell'aiuto nel suo complesso, e con lo scopo principale di rilanciare determinati mercati di esportazione;

augmentare in modo considerevole i fondi per l'assistenza tecnica bilaterale, per favorire tutte le forme nelle quali tale assistenza può essere fornita: dallo inserimento di un numero sempre più ampio di giovani dei Paesi in via di sviluppo nelle attività di formazione universitaria e professionale, attraverso opportune forme di aiuto finanziario, alla possibilità di sostituire alla prestazione del servizio militare lo svolgimento da parte dei cittadini italiani di una attività di servizio civile volontario nei Paesi in via di sviluppo.

Al di là degli aspetti particolari riguardanti le dimensioni e la struttura dell'aiuto, dovrà essere precisata una linea strategica generale che assicuri la massima efficienza e funzionalità all'organizzazione e alla gestione dei programmi in esame.

Le diverse attività di promozione ed erogazione degli aiuti, di gestione dell'assistenza tecnica, di qualificazione della partecipazione italiana negli organismi internazionali, dovranno essere coordinate attraverso un organismo apposito, nell'ambito della amministrazione pubblica.

Tale organismo dovrà principalmente:

curare i collegamenti fra l'ICE e i grandi operatori pubblici (IRI, ENI, IMI, Mediocredito) e privati al fine di programmare le diverse operazioni nei Paesi in via di sviluppo sulla base di una strategia concordata;

amministrare la gestione dei fondi di assistenza tecnica e l'erogazione di contributi ai diversi organismi multilaterali;

coordinare l'attività formativa svolta in Italia (corsi di perfezionamento, *stages*, borse di studio, ecc.) a favore di persone provenienti da Paesi in via di sviluppo;

promuovere iniziative di studio in determinati Paesi in via di sviluppo, per valutare i benefici dell'assistenza fornita nel passato nonché elaborare e proporre formule di aiuto più moderne e più funzionalmente legate alla realtà del sottosviluppo.

Nella sua relazione dell'ottobre 1970 il Sottosegretario Pedini ci annunciava la determinazione del Governo di presentarci entro breve tempo un progetto di legge che unificasse e innovasse tutta la materia relativa all'assistenza tecnica e questo impegno è stato mantenuto con la presentazione il 22 settembre 1971 del

disegno di legge che ora andiamo a discutere insieme alla proposta di legge Bersani ed altri, presentata alla Camera il 25 febbraio 1970, riguardante i temi del volontariato civile.

Come ci siamo trovati d'accordo nel rilevare i limiti e le deficienze della nostra azione e di quella più in generale dei paesi industrializzati, penso potremo trovarci oggi d'accordo nel perfezionare ed approvare il testo che con i colleghi del Comitato ristretto ho oggi l'onore di presentarvi.

Il lavoro positivo che abbiamo già svolto in sede di Comitato ristretto, mi auguro possa ottenere l'approvazione della Commissione con tutte quelle integrazioni e correzioni che contribuiranno a migliorare le norme che regoleranno la nostra azione nei prossimi anni.

Ritengo di dover dare atto al Governo e al Ministro degli esteri in particolare, dello sforzo compiuto per approntare uno strumento che rappresenti una svolta nella nostra azione per la cooperazione con i Paesi emergenti e che offra alla società italiana e alle varie forze in essa operanti una occasione per accrescere il nostro impegno nei confronti di tanta parte dell'umanità ancora oggi in condizioni che non possono essere accettate dalle coscienze più avvertite del mondo moderno.

Certo ci muoviamo ancora, pure dopo anni di attività svolta da singoli Paesi e da organizzazioni internazionali, su un terreno per buona parte sconosciuto, incerto e pieno di incognite e sorprese; non possiamo quindi pretendere di fissare norme troppo rigide che si dimostrerebbero probabilmente in breve lasso di tempo superate o inadeguate.

È necessario mantenere una elasticità che permetta un continuo aggiornamento ed adeguamento del nostro impegno e in tal senso, a pare, che il provvedimento al nostro esame sia opportunamente strutturato.

Esso non rappresenta la soluzione del problema del contributo italiano allo sviluppo, ma piuttosto lo strumento che può permettere la concretizzazione di un nostro apporto.

Per questo io ritengo particolarmente importante la relazione che secondo l'articolo 10, il Ministro degli affari esteri deve presentare annualmente al Parlamento non solo sull'attuazione della legge che andremo ad approvare ma su tutta l'azione che l'Italia avrà svolto nei rapporti con i Paesi emergenti e che interessa tutta la parte finanziaria e commerciale che non è regolata da questo provvedimento ma che certo rappresenta, almeno dal punto di vista quantitativo, la parte più rilevante del complesso intervento del nostro Paese nei confronti dei problemi dello sviluppo.

Al fine di sottolineare l'importanza che noi annettiamo a questo impegno del Governo e che vuole essere un impegno reale e non un puro richiamo rituale, mi permetterò di presentare un ordine del giorno che vuole rappresentare insieme anche un impegno che le varie parti politiche presenti nel nostro Parlamento assumono di affrontare ogni anno, sulla base della relazione del Governo, un dibattito su questi problemi.

Sono state rilevate nelle sedi internazionali ed anche qui nella nostra Commissione le difficoltà che, nella particolare situazione nella quale ci troviamo e di fronte ai gravi problemi che devono ancora essere risolti nel nostro Paese, l'Italia ha per poter assumere l'impegno di adeguarsi, nei tempi e nelle misure previste, alle indicazioni del rapporto Pearson e della risoluzione approvata dall'ONU.

Ma poiché queste difficoltà non possono essere un comodo alibi alla nostra inerzia, il verificare anno per anno lo sforzo compiuto, i risultati raggiunti, le distanze ancora esistenti rispetto agli obiettivi posti nelle sedi internazionali, sarà il modo per non acquietarci e per decidere insieme i mutamenti, gli aggiornamenti, i nuovi impegni che dovranno essere assunti.

Già in passato abbiamo raggiunto l'obiettivo della destinazione dell'1 per cento del nostro prodotto nazionale lordo agli interventi nei Paesi emergenti; ma nessuno di noi ha mai creduto che ciò potesse essere attribuito piuttosto che ad una fortuita coincidenza, ad un risultato ottenuto per una precisa volontà e per una azione politica predeterminata.

La discussione annuale di questo problema ci permetterà anche di misurare il nostro intervento rispetto alle condizioni dei vari Paesi emergenti e al grado di maturazione dei vari aspetti e livello delle conoscenze e del dibattito internazionale.

Vi è stato nei giorni scorsi il convegno dei Paesi emergenti a Lima e vi sarà ad aprile dell'anno prossimo la conferenza dell'UNCTAD; sono due momenti ai quali dovremo prestare la nostra attenzione per rendere la nostra azione adeguata alle reali esigenze della situazione.

Il provvedimento al nostro esame, secondo il mio convincimento, non ci impedirà di adeguare la nostra azione alle nuove e diverse necessità; esso è un po' un involucro nel quale potrà il Governo e potremo noi, Parlamento, versare il contenuto più idoneo a rendere proficuo il nostro contributo.

È indubbiamente positivo che siano state raccolte in questo unico provvedimento tutte

le norme che regolano i vari aspetti della cooperazione tecnica: avevamo la legge 23 dicembre 1967, n. 1376, riguardante la Somalia e la legge 28 marzo 1968, n. 380, prima legge sulla cooperazione tecnica che scadevano al 31 dicembre di quest'anno. Avevamo poi la legge 8 novembre 1966, n. 1033, per l'istituzione del servizio civile nei Paesi in via di sviluppo alternativo al servizio militare, la legge 2 aprile 1968, n. 465, sul personale insegnante di ruolo delle scuole primarie che svolgono attività nei paesi in via di sviluppo, la legge 21 aprile 1969, n. 168, riguardante la collaborazione degli enti ospedalieri alla politica di sviluppo e infine la legge 19 febbraio 1970, n. 75, relativa a nuove norme per il servizio civile alternativo a quello militare.

Ritengo che il potere disporre di un unico provvedimento, sia già una buona base di partenza per affrontare in modo nuovo e più incisivo i problemi dello sviluppo.

Così ritengo sia stato opportuno prevedere che il CIPE divenga l'organo di coordinamento anche dei programmi relativi alla collaborazione italiana tecnica, finanziaria e commerciale con i Paesi emergenti, così come ritengo che proprio nella linea delle indicazioni del rapporto Pearson l'Italia debba armonizzare quanto più è possibile la sua politica in questo campo con quella degli altri Paesi e soprattutto delle organizzazioni internazionali.

Per quanto riguarda la responsabilità del coordinamento e degli indirizzi di tutte quelle iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei paesi in via di sviluppo che, esclusi gli aspetti più propriamente finanziari e commerciali, vengono nella legge identificate con la cooperazione tecnica, essa spetta al Ministero degli esteri.

Non sarà facile riuscire a coordinare le varie iniziative pubbliche e private che alcune volte si muovono nell'entusiasmo di alcuni gruppi privati soprattutto di giovani, ma molte volte sono in qualche misura ancora collegate ad una preoccupazione di natura più produttivistica ed economica, ma è importante che nel provvedimento venga chiaramente fissata la norma che iniziative particolari e in disarmonia con gli indirizzi generali non debbano usufruire dei benefici qui fissati.

Nel nostro dibattito dei mesi scorsi, già da me richiamato, si era ventilata l'ipotesi di costituire una agenzia come organismo unificante e coordinatore di tutte le varie iniziative; era una idea che aveva un po' preso tutti per gli indubbi vantaggi di celerità, snellezza,

elasticità, efficienza che un organismo autonomo avrebbe garantito.

All'atto pratico però si è visto che era difficile, allo stato della nostra legislazione e delle nostre consuetudini, realizzare una innovazione di tale portata e così ci si è ricondotti al quadro tradizionale della nostra amministrazione pubblica.

La collocazione più logica era naturalmente quella del Ministero degli esteri: si trattava di vedere all'interno del Ministero se essa dovesse essere affidata ad una delle attuali direzioni generali, oppure dovesse essere costituito un servizio autonomo o addirittura si dovesse costituire una nuova direzione generale.

Come potete vedere dal testo elaborato dal Comitato ristretto, tenendo conto anche dell'esempio francese al riguardo, abbiamo pensato di non aumentare il numero delle direzioni generali, ma di creare un servizio all'interno della vecchia direzione generale delle relazioni culturali, cambiando la denominazione della direzione generale.

Nel nostro intendimento non si tratta di cambiare una etichetta, ma di far assumere alla direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica un compito diverso e una più incisiva capacità in questo campo; a tal fine abbiamo ritenuto opportuno prevedere anche che il dirigente del servizio abbia un grado, salvo casi eccezionali e periodi limitati, non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di prima o seconda classe.

Al servizio potranno essere addette fino a 25 persone dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'Amministrazione dello Stato; al capo servizio, per rendere meno impacciato il lavoro, si è previsto, in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, di poter effettuare aperture di credito fino al limite di due miliardi.

Sovrintenderà alla approvazione dei programmi elaborati dal servizio, alla ripartizione dei mezzi finanziari fra le varie iniziative, alla concessione di finanziamenti e contributi, alla stipula, modifica e revoca di convenzioni da parte del servizio predetto ed alla approvazione dei consuntivi del servizio un comitato direzionale composto dai direttori generali del Ministero degli affari esteri presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato, o in assenza dal direttore generale della direzione della cooperazione, garantendo così un indirizzo unitario per tutte le attività promosse dal Ministero degli affari esteri nei vari settori di sua competenza.

Poiché è questa una attività che non tocca solo l'Amministrazione dello Stato, ma tutta una serie di iniziative di enti pubblici e privati, si è giustamente ritenuto che anche i rappresentanti degli enti, associazioni, istituzioni interessate al settore potessero partecipare alla definizione delle linee operative e degli indirizzi di coordinamento che dovranno presiedere a tali attività.

Si è così previsto un comitato consultivo con dodici rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, dodici rappresentanti degli enti e organismi pubblici e privati operanti in questo campo, dei quali sei per la parte pubblica e sei per la parte privata, e infine con nove esperti dei quali tre designati da enti ed organizzazioni che si interessano del volontariato e tre indicati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Anche questo comitato sarà presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario delegato, i suoi membri dureranno in carica quattro anni e potrà organizzarsi in sottocomitati; due sezioni speciali anzi sono espressamente previste dalla legge: l'una composta di sette membri (il rappresentante del Ministero del tesoro - ragioneria generale dello Stato e due rappresentanti per ognuna delle categorie componenti il comitato consultivo misto) con una competenza particolare nel campo degli impegni finanziari connessi all'attuazione del disegno di legge al nostro esame e l'altra composta di nove membri (il rappresentante dei Ministeri degli esteri, della difesa, dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, due rappresentanti delle organizzazioni del volontariato e due dei sindacati) con una competenza particolare nel settore del volontariato.

Ai lavori del comitato potranno poi, volta per volta, essere invitati anche rappresentanti di organismi internazionali o altri enti e associazioni non rappresentati in esso.

Nell'articolo 4 fra i compiti del comitato si è fatto uno sforzo per fissare alcune direttive di massima che sono un po' il frutto dei dibattiti avvenuti nel nostro Paese e in sedi internazionali e soprattutto sono ricavate dai rapporti Pearson e Jackson; esse mirano a garantire una più coerente rispondenza alle esigenze dei singoli Paesi e in modo particolare di gruppi di Paesi, ad un collegamento e coordinamento fra le varie iniziative, ad una scelta di priorità sia per quanto riguarda le aree geografiche di intervento, sia per quanto riguarda i settori di intervento.

Esso potrà inoltre farsi promotore di tutti quei suggerimenti che deriveranno dall'espe-

rienza e dall'approfondimento delle conoscenze per tutto quanto riguarda il vasto campo della cooperazione tecnica e potrà svolgere quelle iniziative che riterrà utili per diffondere e illustrare, nell'opinione pubblica del nostro Paese, come dei Paesi che possono beneficiare del nostro intervento, quanto l'Italia svolge in questo campo.

L'articolo 5 prevede le forme dell'intervento e le iniziative che possono essere assunte.

Per semplificazione, rinvio i colleghi al testo dell'articolo, del resto molto chiaro, e mi limiterò a rifarmi alla suddivisione formulata nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

Le iniziative predette possono raggrupparsi in quattro fondamentali categorie:

1) l'invio di personale italiano nei Paesi in via di sviluppo, per l'esplicazione di attività di cooperazione tecnica: detto personale è costituito da esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori, dipendenti dalla pubblica amministrazione o da privati oppure appositamente assunti per i compiti di cooperazione tecnica con contratto a termine di diritto privato; ovvero, da volontari adeguatamente addestrati ed ingaggiati con tale espressa qualifica per lo adempimento del servizio civile presso paesi in via di sviluppo; ovvero ancora, da esperti o consiglieri per studi di programmazione generale o speciale o per la predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi;

2) la formazione professionale, scientifica e tecnica e l'addestramento di cittadini dei Paesi in via di sviluppo o di dipendenti delle pubbliche amministrazioni di detti Paesi attraverso la promozione di appositi corsi di studio o di perfezionamento, la concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri idonei sussidi, ovvero l'istituzione o il potenziamento di facoltà universitarie di studi, istituti, scuole e centri locali di formazione ed addestramento professionale. Viene anche agevolata la frequenza di istituti o scuole specializzate dello Stato italiano;

3) l'incentivazione di studi di programmazione generale o specifica riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie o piani regionali di sviluppo, interessanti più Paesi, oltre che mediante l'invio degli esperti e consiglieri di cui si è detto, mediante la concessione, in casi particolari, di contributi in denaro ad enti specializzati a ciò incaricati, il sovvenzionamento di studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a preva-

lente partecipazione italiana, ovvero la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti od organismi internazionali;

4) il concorso nella formazione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali dei Paesi in via di sviluppo mediante la cessione agevolata o, in casi particolari, gratuita di installazioni, attrezzature, materiali e servizi, ovvero la concessione di contributi in denaro ad enti, associazioni, organismi nazionali perseguitanti finalità di cooperazione tecnica e riconosciuti a ciò idonei.

Devo solo fare alcune precisazioni.

Alla lettera b) dell'articolo 5 in cui è prevista l'iniziativa del Ministero per provvedere alla formazione e all'addestramento dei volontari in servizio civile, ci siamo trovati, credo l'unica volta, in disaccordo all'interno del Comitato ristretto; il vostro relatore con altri colleghi ha sostenuto che, anche in base alla esperienza di questi anni, il Ministero debba garantire che i volontari abbiano una formazione specifica al loro impegno nei Paesi in via di sviluppo, ma che tale formazione debba essere lasciata alle varie associazioni riconosciute idonee secondo le norme del provvedimento in esame e ciò sia per motivi pratici (queste associazioni già svolgono, in generale bene, queste funzioni), sia per motivi di principio nel senso di non accentrare anche questa attività, pur restando evidentemente sempre al Ministero la possibilità ed anzi il dovere di controllare che tale formazione sia svolta con la dovuta serietà; altri colleghi invece hanno sostenuto che il Ministero debba accollarsi l'onere della organizzazione dei corsi, svolgendo direttamente questa funzione formativa.

Ne è uscita quella espressione « cura... di preferenza mediante " convenzioni " » che a me è parsa una indicazione che lascia di fatto libero il Ministero, se lo ritenga utile, di provvedere anche direttamente; so che altri colleghi preferirebbero una espressione diversa.

Ne potremo trattare nella discussione ascoltando il parere della intera commissione; si tratta evidentemente di chiarirci come intendiamo il volontariato, comunque nessuno di noi è rigidamente legato a questa formulazione che abbiamo suggerito rispetto ad altre.

Quello che più mi preme, e di questo mi riservo di parlarne ancora quando affronteremo il tema del volontariato, è di renderci conto che se noi per volontario intendiamo una persona che svolga un servizio ad altre perso-

ne in un paese in via di sviluppo, egli deve essere necessariamente preparato a rendere tale servizio.

Per quanto riguarda la lettera c) voglio sottolineare, anche come direttiva da seguire nell'attuazione pratica, la preferenza che va data in modo assoluto, evidentemente quando ciò è possibile, ad iniziative e interventi di promozione e specializzazione culturale, svolti direttamente nei Paesi beneficiari: tutti noi, per quanta poca esperienza abbiamo in questo campo e d'altra parte tenendo conto anche delle indicazioni del rapporto Pearson, sappiamo come la concessione di borse di studio, sussidi, ecc. date a cittadini dei Paesi emergenti per la frequenza di istituzioni nel nostro Paese o in altro Paese evoluto siano molte volte più occasione di evasione che di reale contributo alla crescita di quei popoli.

Certo non possiamo respingere le richieste che provengono dai vari Paesi di poter frequentare da noi determinati studi, ma credo che meglio opereremo se, come si dice nell'articolo 5, lettera c), di massima cercheremo di attuare queste iniziative negli stessi Paesi beneficiari.

Voglio anche aggiungere che se di regola ciò avverrà con intese con i singoli paesi interessati, non dobbiamo precluderci la possibilità di fare partecipare di questi benefici anche cittadini di Paesi che non hanno rapporti diplomatici col nostro o giovani che provengono da movimenti o zone che non sono ancora assurti alla condizione di Stato indipendente, così pure cittadini che per le loro convinzioni politiche fossero discriminati dal governo del loro Paese.

È un campo anche questo che non possiamo trascurare nel nostro impegno di aiutare la liberazione dell'uomo in tutte le sue varie manifestazioni.

E ciò vale, a parere mio, per quanto riguarda la formazione tecnico-scientifica e professionale come per le altre iniziative previste dal testo che stiamo esaminando.

Dopo le disposizioni generali contenute nel Titolo I e che ho in qualche modo illustrato poco fa, il Titolo II prevede le disposizioni inerenti al personale in servizio di cooperazione tecnica.

Si tratta di esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori che possono appartenere al personale civile dipendente da amministrazioni dello Stato o da enti pubblici e al personale militare in servizio, oppure persone che possono essere assunte, con contratto di diritto privato e a tempo determinato, dal Ministero degli affari esteri o da enti e istituti specializ-

zati anche privati, così come possono essere dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate.

Tale personale che dipenderà dal capo della rappresentanza italiana competente per territorio, deve svolgere le proprie mansioni in modo diligente e deve evidentemente tenere un comportamento che non nuoccia al fine per cui è stato inviato in missione e non comprometta i rapporti fra l'Italia e il Paese in cui è ospite.

Impegnati in una missione di pace, non possono inoltre essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

Possono essere anche autorizzati ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

Le modalità, le condizioni, la durata, il trattamento economico e previdenziale dello impiego di tutto il personale operante nel servizio di cooperazione tecnica sono previsti dagli articoli di questo secondo titolo e li vedremo quando passeremo alla lettura ed approvazione dei singoli articoli.

Viene pure previsto lo svolgimento di corsi preparatori di orientamento e di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica e i modi per la fissazione del numero complessivo dei cooperatori.

Nel suo rapporto il Pearson aveva indicato come opportuna la creazione di un corpo nazionale o internazionale di personale per l'assistenza tecnica con adeguate possibilità di carriera: abbiamo discusso anche di questo, ma a parte le difficoltà che per esigenze finanziarie il Ministero del tesoro avrebbe frapposto, abbiamo ritenuto che almeno fino a diverso convincimento ciò non sia consigliabile non tanto e solo per la nostra particolare realtà amministrativa ma anche perché correremmo il rischio di creare una struttura che si burocratizzerebbe e probabilmente farebbe perdere anche quel tanto di carica ideale che è pure necessaria per un impegno di questa natura.

Abbiamo pure sostenuto che salvo casi eccezionali e che dovrebbero, proprio per restare tali, essere valutati dalla prima sezione speciale del comitato consultivo misto, la durata dell'incarico non possa essere inferiore ai tre mesi e non possa superare i quattro anni. Resta chiaro però che tale incarico può anche essere rinnovato.

Speciali norme regolano gli incarichi per dipendenti degli enti ospedalieri, per i magistrati, per i professori universitari e per gli insegnanti di ogni ordine e grado delle scuole primaria e secondaria e riguardano il campo di applicazione di quanto era stato previsto dalla legge Pedini ed altri del 2 aprile 1968, n. 465, per i soli insegnanti elementari.

Viene poi il Titolo III del provvedimento relativo al personale in servizio nel volontariato civile.

Ritengo che sia questo uno degli aspetti più importanti del presente provvedimento e quello che acquista un particolare valore morale per le nuove generazioni anche come indice della disponibilità del popolo italiano a contribuire direttamente allo sviluppo dei paesi meno progrediti.

Fino ad ora la legge Pedini n. 1033 e la successiva Pedini-Pieraccini n. 75 regolavano il volontariato civile come esplicazione di un servizio sostitutivo di quello militare.

Con questo provvedimento viene invece preso in considerazione il volontariato civile nella sua più completa dimensione, tenendo anche conto dei dati reali del fenomeno.

Negli ultimi cinque anni sono partiti infatti dall'Italia circa mille volontari ed oggi sono in servizio circa 600 dei quali solo 100 in servizio alternativo; la permanenza media all'estero di questi volontari è di circa tre anni, l'età media 26 anni, la loro composizione in maggioranza femminile (55 per cento). Le professioni rappresentate sono: medici (187), insegnanti (153), infermieri e simili (105), assistenti sociali (79), costruttori (59), agronomi (38), artigiani (31), e varie altre professioni e mestieri.

Essi sono stati inviati in 23 paesi dell'Africa, 7 paesi dell'America Latina, 9 paesi dell'Asia con assoluta prevalenza però per il Brasile e il Venezuela.

Come sempre nelle varie epoche storiche sono i giovani a porsi alla testa dei vari movimenti che tendono a modificare gli assetti consolidati, per creare una società più giusta e più alta.

Così ancor oggi sono i giovani che per primi hanno realmente capito la profonda ingiustizia rappresentata dalla divisione dei paesi in ricchi e poveri e hanno deciso di por mano essi stessi alla trasformazione di questa realtà; potranno forse qualche volta peccare di ingenuità, ma senza l'entusiasmo e la forte tensione morale dei giovani ben poco potrebbe aspettarsi dalla faticosa e lenta opera dei paesi progrediti per la promozione e la elevazione dei paesi più arretrati.

E sono i giovani all'avanguardia in tutti i paesi industrializzati in questa opera.

Per questo è giusto e necessario che quanti hanno responsabilità nella vita dei vari Paesi creino le condizioni perché i giovani possano esplicare la loro generosa volontà di servizio; per questo noi oggi possiamo fare un passo in avanti nel nostro Paese per dare una risposta alle attese e alle richieste della nostra gioventù.

La carta universale del servizio volontario approvata nel dicembre 1968 a Parigi alla XVI conferenza delle organizzazioni del servizio volontario internazionale dice: « I volontari sono uomini e donne che sospendono il loro abituale lavoro per mettere, nel quadro di uno sforzo comune, le loro conoscenze e le loro capacità a servizio di quelle popolazioni che abitano in regioni bisognose di un aiuto economico e sociale. Nel loro lavoro quotidiano, nel loro comportamento e nei reciproci rapporti sono guidati dal principio di uguaglianza e del diritto che ciascun individuo ha alla propria dignità e al rispetto ».

« I volontari venendo incontro alle necessità e contribuendo allo sviluppo troveranno inoltre facilmente l'occasione per acquistare una preziosa esperienza, per allacciare ulteriori amicizie e per conoscere nuove culture. Queste occasioni costituiscono per i volontari una sorgente di arricchimento personale e ridondono poi a vantaggio anche dei loro paesi di origine ».

Secondo questa carta le richieste di volontari presentate da paesi e organizzazioni che intendono utilizzarli devono corrispondere ad un vero e proprio bisogno ed essere direttamente collegate ad un più vasto piano di sviluppo; il servizio volontario non deve sostituire la mano d'opera locale salariata e deve essere tale da garantire che anche quando i volontari si ritirano il personale locale sia in grado di continuarne il compito.

Viene poi richiesta una cura particolare per la selezione che deve tener conto dei seguenti requisiti:

- 1) qualificazione e formazione corrispondenti alle esigenze della domanda;
- 2) salute fisica ed equilibrio;
- 3) personalità capace di adattarsi facilmente ad un lavoro che viene svolto in un contesto non abituale;
- 4) espresso desiderio di portare il suo servizio come volontario in un quadro di sviluppo economico e sociale; non cercare interessi economici durante il periodo di servizio, né vivere ad un livello più elevato di quello

del proprio collega del luogo che è impegnato in un lavoro simile;

5) capacità di collaborare con altre persone, sia nel lavoro sia al di fuori del lavoro;

6) volontà di esplicare il proprio servizio secondo lo spirito della Carta e in armonia con la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Ancora si dice che le organizzazioni che inviano volontari dovranno fare tutto il necessario per aiutare i volontari che ritornano in famiglia in tutte le spese necessarie per il reinserimento nella comunità di origine e in ciò che riguarda la previdenza sociale e il posto di lavoro.

La raccomandazione n. 553 del Consiglio d'Europa relativa al servizio volontario internazionale, approvata il 19 marzo 1969, « ritenendo che le organizzazioni non governative sono particolarmente adatte a promuovere la creazione nei Paesi in via di sviluppo, di organismi intermedi (cooperative, imprese private, organizzazioni non governative) che permettono ad un più grande numero di abitanti di questi Paesi di assumere delle responsabilità individuali o collettive nei progetti di sviluppo » invita i governi membri del Consiglio d'Europa « ad incoraggiare gli sforzi delle organizzazioni non governative al fine di migliorare la selezione e la formazione del personale destinato a lavorare nei Paesi in via di sviluppo, tenendo conto delle attitudini richieste per la trasmissione delle conoscenze, al fine di ricercare in comune una soluzione soddisfacente al problema del reinserimento del personale tecnico al rientro nel Paese di origine dopo aver prestato servizio nei Paesi in via di sviluppo » e li invita « ad appoggiare la creazione di un fondo speciale di assistenza ai programmi economici delle organizzazioni non governative europee nei Paesi in via di sviluppo ».

Nel rapporto Pearson a proposito dei volontari si legge: « Si è troppo spesso dimenticato che organizzazioni private senza scopo di lucro e volontari danno un contributo veramente essenziale all'aiuto per lo sviluppo ».

E poi: « Delle verifiche si stanno effettuando anche nell'ambito dei movimenti di volontari. Ci si sta progressivamente rendendo conto che, per quanto il costo del salario effettivo del volontario sia basso, i costi amministrativi e quelli per la formazione tendono ad essere piuttosto elevati. Quando i volontari ricevono contributi a carico dei fondi pubblici per gli aiuti, non è sufficiente mostrare che i volontari danno un contributo positivo allo sviluppo; deve essere dimostrato che il loro con-

tributo è maggiore di quello che potrebbe essere fornito spendendo gli stessi fondi pubblici in forme alternative di assistenza. Ciò suggerisce che l'impiego dei volontari è uno spreco quando essi servono soltanto a "turare dei buchi". Essi possono essere usati in maniera migliore dopo una attenta selezione e dopo una formazione come promotori individuali di collaborazioni costruttive, da realizzare in collegamento con la controparte locale.

Per alcuni scopi, le organizzazioni private e di volontari sono in possesso di particolari vantaggi rispetto ai grandi organismi pubblici di aiuto e alle imprese private di investimento. Per cominciare, sono in genere di ridotte dimensioni, e per questo motivo molto spesso sono in condizioni di fornire un valido contributo per progetti di importanza essenziale ma di modeste dimensioni e quindi troppo piccoli per poter essere presi in considerazione dai grandi organismi nazionali e internazionali di aiuto. Avendo un minor prestigio politico da mettere a repentaglio rispetto agli organismi pubblici, le organizzazioni private senza scopo di lucro possono anche dare il loro contributo a iniziative a carattere sperimentale, come quelle che impiegano tecnologie intermedie, o quelle per le quali il rischio di fallimento è anormalmente alto. Inoltre, in molti Paesi, consulenze di privati ai governi sulle politiche globali di sviluppo si sono dimostrate particolarmente efficaci.

È spesso difficile salvaguardare il reciproco rispetto nei rapporti di aiuto, ma ciò è più facile nelle iniziative di aiuto private, dove l'impegno altruistico del donatore e del ricevente è molto elevato, sia nella selezione che nella esecuzione dei progetti. Le organizzazioni private, inoltre, hanno in genere la possibilità di lavorare con gruppi collegati nei Paesi destinatari su basi tali che permettono di salvaguardare l'integrità dei due contraenti.

I volontari spesso lavorano non soltanto sotto l'autorità di un ufficio governativo del paese ospite, ma a fianco di volontari appartenenti allo stesso paese dove prestano servizio. Non è abbastanza noto, per esempio, che negli stessi paesi in via di sviluppo ci sono circa 21.000 « volontari locali » con un livello di preparazione professionale piuttosto elevato, e altri 18.000 « volontari in servizio civile » con livelli più modesti di qualificazione.

Sarebbe importante che queste forme di cooperazione ricevessero ogni possibile assistenza. Le organizzazioni senza scopo di lucro e di volontari hanno il vantaggio psicolo-

gico dell'indipendenza dalle autorità politiche, ma minore fiducia è talvolta data ai volontari quando sono arruolati e sostenuti dai governi dei maggiori paesi sviluppati. Ci sono alcune forme di salvaguardia istituzionali, dirette ad evitare che i volontari sostenuti dal governo siano coinvolti dall'avvicinarsi delle scelte della politica estera, ma queste forme di salvaguardia non riscuotono sempre la fiducia dei Paesi ospiti ».

E infine mi preme riportare quanto a proposito del volontariato è scritto nel rapporto Jackson:

« In linea di principio le organizzazioni di volontari e i governi dovrebbero assumere la responsabilità di viaggi, della remunerazione, delle condizioni di vita, della disciplina e del benessere materiale del volontario ».

Come appare dai testi riportati il volontariato non è un fenomeno recentissimo (si potrebbe anzi dire che movimenti religiosi da secoli svolgono questo servizio); esso così come è oggi è sorto in parecchi paesi subito dopo la guerra mondiale, ma negli ultimi anni ha assunto una importanza sempre sia per una più matura conoscenza dei problemi dei paesi emergenti e sia perché questa disponibilità dei giovani è andata crescendo.

Secondo una rilevazione statistica del Segretariato internazionale del servizio volontario che riunisce gli organismi gestiti o appoggiati dagli Stati alla data del 1° gennaio 1970 risultava che i volontari a lungo termine che prestano servizio per periodi superiori ad un anno erano 86.627, quelli a medio termine e cioè per periodi superiori a sei settimane, ma inferiori ad un anno erano 21.980 calcolando sia quelli impegnati all'estero che quelli che svolgono la loro attività nel paese di origine.

A questi 110.000 volontari per i quali si dispongono di statistiche attendibili, devono però essere aggiunti quelli impiegati nelle organizzazioni di servizio volontario privato, cioè autonome rispetto ad amministrazioni ed enti pubblici e nella maggior parte dei casi non sostenute da contributi finanziari governativi; oltre 140, di cui 40 nei paesi in via di sviluppo, sono gli organismi privati aderenti al *Coordinating Committee for international Voluntary Service*.

Da poco e precisamente dalla risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU del 7 dicembre 1970 è stata decisa la costituzione anche di un corpo dei volontari delle Nazioni Unite; esso è oramai attivo e svolge la sua

azione in collegamento con le organizzazioni statali e private di volontariato.

Credo che dobbiamo tutti apprezzare quanto i giovani vanno facendo in questo campo, quanto hanno fatto con le sole loro forze, armati solo di una grande volontà e di un generoso entusiasmo.

Ma nel momento in cui attraverso un provvedimento legislativo noi cerchiamo di rendere più agevole e più efficace l'esplicazione di questo servizio, dobbiamo anche farci carico dei problemi che sono connessi al servizio di volontariato.

Ormai anche in Italia vi è una certa esperienza, abbiamo potuto prendere contatto con gli organismi e le associazioni del volontariato, abbiamo potuto parlare con giovani che già avevano esplicato un periodo di servizio nei paesi in via di sviluppo.

Il sottosegretario Pedini, oltre i contatti che ha avuto direttamente anche sul posto di impiego dei volontari, ha indetto il 26 giugno scorso presso il Ministero degli esteri un incontro di un certo numero di giovani che avevano terminato il loro servizio di volontariato.

Non ho partecipato a quell'incontro, ma ho potuto leggere il verbale della discussione.

Da tutte queste occasioni di incontro mi pare emerga in primo luogo l'esigenza che il volontario parta non solo fornito delle conoscenze tecniche derivantegli da una professione o un mestiere, ma anche con una formazione generale sui problemi dello sviluppo e una formazione specifica per essere in grado di inserirsi nel nuovo mondo nel quale andrà a svolgere la sua attività.

L'ambientamento è sempre per tutti difficile e i rischi di crisi di sfiducia o di crisi di solitudine e adattamento sono parecchio frequenti; l'entusiasmo con cui il giovane parte dall'Italia senza conoscere il paese, gli abitanti, i problemi con i quali sarà a contatto, si smorza facilmente.

È dunque necessario che colui che parte per il servizio di volontariato sappia a che cosa va incontro, sia ben fermo nella volontà di affrontare tutte le difficoltà, le privazioni, le incomprensioni cui va incontro. Occorre cioè una maturità personale e un carattere ormai formato.

Nei giorni scorsi vicino a Bologna è stato tenuto un convegno indetto dal Comitato italiano di coordinamento delle organizzazioni per il servizio volontario; dalla circolare di invito leggo: « programmi, ruolo e formazione dei volontari sono gli aspetti inscindibili di uno stesso problema, l'azione di volontariato,

le cui finalità e metodologia sono sempre più spesso e vivamente contestate sia da chi riceve i volontari sia dai volontari stessi » e ancora: « La nostra concezione del volontariato poggia sulla partecipazione piena e completa del volontario alla vita della comunità insieme alla quale prenderà coscienza dei problemi e programmerà gli interventi. Il ruolo di corresponsabilità politica, che vede il volontario impegnato e come membro di quella nuova comunità sorta dall'incontro di culture e tecniche diverse, e non come un passivo esportatore di conoscenze culturali e tecnologiche o, peggio, come strumento di ulteriore asservimento » e ci si pone la domanda: « Sono i nostri volontari adeguatamente preparati a sostenere questo ruolo? ». E si risponde: « La domanda è ovviamente pleonastica, perché l'esperienza ci ha già risposto che non lo sono quasi mai ».

Non sarà quindi mai troppo lo sforzo di formazione e di responsabilizzazione di quanti intendono compiere questo servizio; e ciò vale sia per il volontario che lascia la propria occupazione per dedicare parte della propria vita alla promozione di nuove comunità, sia per il volontario che intende con questo servizio sostituire l'obbligo militare.

Mi sia consentito qui, per inciso, auspicare una pronta approvazione della legge sulla obiezioni di coscienza da parte della nostra Camera; io credo che essa, oltre che essere attesa da molti giovani, anche giovani che non saranno obiettori, è un segno di civiltà di un popolo e noi non possiamo lasciare trascorrere altro tempo senza darvi una risposta positiva.

Ma io faccio questo auspicio anche ritengo che l'utilizzo che qualche volta viene fatto da obiettori di coscienza della legge Pedini rischi di dare risultati negativi; la volontà di rendere un servizio civile in un paese povero non coincide infatti con il principio dell'obiezione di coscienza. E io ritengo che chi si impegna come volontario in servizio civile nei paesi in via di sviluppo, debba avere una vocazione o propensione particolare.

Insieme a questo problema della formazione, vi è quello di scegliere un impegno da isolato o in équipe, quello di sapere se convenga che il volontario si trasferisca da solo o con la famiglia

Io credo che, senza generalizzare, sia più conveniente che i volontari sposati partano con la famiglia e che nei programmi si cerchi di impegnare gruppi di volontari piuttosto che volontari soli.

Così ancora vi è il problema del trattamento economico, delle garanzie assicurative e previdenziali, dell'aiuto al reinserimento nel proprio ambiente una volta ritornati dal servizio prestato all'estero.

Sulla base delle esperienze nostre e altrui, sulla base della proposta dell'onorevole Bersani, che qui voglio ringraziare per il contributo che con essa ha dato alla stesura del nostro testo, sulla base dei documenti di organismi internazionali da me richiamati e sulla base evidentemente del disegno di legge predisposto dal Governo, abbiamo cercato di predisporre delle norme che rispondano ai problemi del volontariato di oggi.

Abbiamo così ritenuto che il volontario debba impegnarsi per un lavoro della durata di almeno due anni, ritenendo che tale periodo sia appena sufficiente perché il servizio reso ad altri sia veramente tale; abbiamo anche ritenuto che l'età minima debba essere quella di venti anni proprio per la necessità di una maturità del volontario richiesta prima.

Abbiamo concordemente ritenuto che il volontario debba partire dopo una adeguata formazione e a questo proposito penso che per maggior garanzia sia opportuno specificare meglio tale condizione nel testo degli articoli.

Così non lo abbiamo scritto, ma credo sia pacifico a tutti e debba essere inteso nelle condizioni richieste, il volontario per poter partire debba godere di buona salute che gli permetta di affrontare tutti i disagi ai quali sarà sottoposto.

Il volontariato potrà essere esplicito in tre forme: o attraverso i paesi interessati mediante accordi bilaterali o multilaterali; o attraverso enti ed organismi internazionali; o attraverso enti, organismi od associazioni italiani purché questi siano ritenuti idonei dal Ministero degli esteri sentita la II sezione speciale del Comitato consultivo misto.

Per la reale sensibilità che l'invio di volontari, per lo più giovani, comporta abbiamo voluto sancire con norme, forse molto dettagliate e più da regolamento che da legge, il tipo di contratto che il volontario deve avere, le garanzie di trattamento economico, di assicurazione di carattere previdenziale che devono accompagnare il contratto di lavoro.

Ed abbiamo anche sancito che lo Stato possa provvedere direttamente, anche con interventi finanziari, quando queste condizioni non sono garantite, perché comunque nessuno vada incontro a situazioni impreviste che potrebbero comportare grave danno al volontario.

Poiché nonostante che il volontario parta inserito in una associazione di volontariato, abbiamo previsto il riconoscimento di idoneità alle associazioni aiuti finanziari per il loro lavoro e i controlli conseguenti.

Anche il volontario, così come il cooperatore tecnico, è soggetto alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio ed ha il dovere di comportarsi in modo da non recare discredito al nostro paese e come il cooperatore tecnico non può essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Le norme per il servizio volontario sostitutivo del servizio militare sono rimaste quelle della legge Pedini e della successiva legge Pedini-Pieraccini; abbiamo solo cercato di snellire un poco le procedure ed abbiamo precisato che tale servizio deve essere equiparato a quello militare almeno ai fini dei benefici previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237. Abbiamo altresì regolamentato l'utilizzo delle ferie per gli insegnamenti in servizio sostitutivo di quello militare.

Per quanto riguarda il numero complessivo dei rinvii, abbiamo ritenuto di non prevedere per legge né un minimo né un massimo. Ma concordemente abbiamo rilevato che il numero stabilito negli anni scorsi, è un numero assolutamente risibile.

Il decreto presidenziale 8 novembre 1967, n. 1223, stabilisce che per l'attuazione della legge 8 novembre 1966, n. 1033, il Ministro per la difesa può concedere annualmente non più di cento rinvii del servizio di leva.

Lo schema di decreto presidenziale per l'attuazione dell'articolo 3, primo comma della legge 19 febbraio 1970, n. 75, stabilisce, all'articolo 2, che il Ministro della difesa può concedere annualmente non più di 200 rinvii e successive dispense del servizio militare di leva.

Quest'ultimo decreto non è stato ancora approvato dal Consiglio dei ministri. Dovrebbe quindi valere ancora quanto disposto dal sopraricordato decreto presidenziale n. 1323: tuttavia il Ministero della difesa, a quanto pare, considera già in vigore la norma che eleva a 200 il contingente annuale dei rinvii.

Però pur riconoscendo tutte le necessità della difesa, non possiamo ritenere che 200 sia il numero massimo dei giovani che ogni anno possono usufruire di questa facoltà; è vero che anche questo numero non è stato fino ad ora coperto interamente, ma secondo i componenti del Comitato ristretto ciò dipende in buona misura dalle difficoltà che

vengono frapposte o dal fatto che il numero così ridotto scoraggia anche coloro che vorrebbero usufruirne.

Nel 1968 sono stati concessi 28 rinvii; nel '69, 50; nel '70, 93; nel '71, 116 dei quali però fino ad ora solo 49 hanno assunto le proprie funzioni nel Paese di destinazione.

Per questa situazione abbiamo ritenuto di prevedere che il numero venga rivisto ogni due anni e che anche su questo problema venga sentito il Comitato consultivo misto.

Ci auguriamo che in tal modo presto possa essere concessa questa facoltà di rinvio ad un numero maggiore di giovani, proprio anche a testimonianza della volontà del popolo italiano di contribuire a questa grande battaglia.

Infine in relazione al problema del reinserimento di volontari che hanno terminato il loro servizio, si è previsto che i volontari che sono dipendenti da amministrazioni statali o da enti pubblici siano collocati in aspettativa senza assegni per il periodo del servizio all'estero e possano quindi al loro rientro rioccupare il loro posto; per coloro che svolgono il servizio alternativo a quello militare è previsto che conservino il posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative; per gli altri si è prevista una indennità di reinserimento di 20.000 per mese fino ad un massimo di 500.000 lire, a carico delle associazioni o quando queste non provvedono, a carico dello Stato, misura questa che potrà essere variata sia in base alla esperienza, sia in base alle possibilità e al mutato valore della moneta.

Una norma transitoria regola i casi di quanti sono già in servizio all'atto di entrata in vigore della nuova legge.

Al Titolo IV sono previste disposizioni speciali per la Somalia.

Il Governo ha ritenuto, e noi membri del Comitato ristretto abbiamo convenuto, che per i legami che ci legano alla Somalia, per il lavoro che gli italiani lì hanno già svolto, per la possibilità che la cooperazione italiana ha di riuscire a contribuire allo sviluppo di quel paese, non si devono interrompere la cooperazione in atto e gli aiuti che erano sati dati negli anni scorsi.

Tenendo conto anche delle raccomandazioni che provengono, sia pure di carattere generale, dalle sedi internazionali abbiamo ritenuto di dover fissare l'entità dell'apporto finanziario italiano per i prossimi tre anni nella misura di 2.720 milioni l'anno, restan-

do evidentemente aperta, nel quadro della legge sulla cooperazione tecnica, la continuità della nostra cooperazione anche per gli anni successivi.

A titolo informativo dirò che negli anni trascorsi la nostra cooperazione con lo Stato somalo si è così sviluppata:

nel 1967 lo stanziamento totale del Ministero affari esteri è stato di 2.300 milioni più 70 milioni del 1966, così ripartiti: 1.700 milioni per contributi al bilancio somalo, 666 milioni per assistenza tecnica e 600 milioni per i piani di sviluppo (di cui 571 milioni per fornitura di automezzi e la rimanenza per i ponti Balad e Giuba);

nel 1968 sono stati stanziati 2.710 milioni, così ripartiti: 1.600 milioni per contributi al bilancio somalo, 609 milioni per assistenza tecnica e 310 milioni per piani di sviluppo (di cui 268 milioni per la costruzione del ponte Hargheisa);

nel 1969 sono stati stanziati 2.610 milioni, così ripartiti: 1.600 milioni per contributi al bilancio somalo, 750 milioni per assistenza tecnica e 260 milioni per piani di sviluppo;

nel 1970 sono stati stanziati 2.540 milioni, così ripartiti: 1.400 milioni per contributi al bilancio somalo, 800 milioni per assistenza tecnica e 340 milioni per piani di sviluppo;

lo stanziamento per il 1971 è stato di 2.440 milioni sulla legge del 1967, n. 1376 e 2.000 milioni sulla legge del 1970, n. 1034, per complessivi 4.440 milioni, così ripartiti: 1.200 milioni per contributi al bilancio somalo, 1.553 milioni per assistenza tecnica, 1.500 milioni per la ristrutturazione della bananicoltura e 187 milioni per piani di sviluppo.

Mi resta ora da dire dell'impegno finanziario previsto per l'attuazione del presente provvedimento.

La legge sulla cooperazione tecnica che scade alla fine dell'anno prevedeva uno stanziamento annuo di 1.500 milioni di cui 1.000 milioni per invio di esperti e 500 milioni per contributi a studi e progettazioni.

Nel 1968 si sono effettivamente spesi 1.171 milioni, di cui 751 milioni per invio di esperti e 420 milioni per contributi a studi e progettazioni.

Nel 1969 sono stati spesi 1.149 milioni, di cui 712 milioni per esperti, 17 milioni per attrezzature e 420 milioni per contributi.

Nel 1970 sono stati spesi 1.373 milioni, di cui 913 milioni per esperti, 40 milioni per attrezzature e 420 milioni per contributi.

Nel 1971 sono stati spesi 1.321,3 milioni, di cui 871,3 milioni per esperti, 30 milioni per attrezzature e 420 milioni per contributi.

Per l'attuazione della legge Pedini-Pieracini si erano stanziati 400 milioni annui.

Con il nuovo testo sono invece autorizzate spese, comprensive della parte riguardante la Somalia e di tutte le spese inerenti all'organizzazione del Servizio, per 7.500 milioni nel '72, 8.500 milioni nel '73, 10.000 milioni nel '74, 11.000 milioni nel '75 e 13.000 milioni nel '76.

È certamente un passo in avanti rispetto alla situazione degli anni scorsi, ma non possiamo pensare che con tali somme ci avvicineremo rapidamente agli obiettivi accolti in sede internazionale.

Il progresso compiuto sta però ad indicare la volontà del Governo di impegnarsi più decisamente nella direzione da tutti auspicata; noi siamo vicini al Governo in questo sforzo e lo solleciteremo a fare meglio e di più.

Ecco, onorevoli colleghi, ho finito la mia relazione e mi scuso delle lacune e delle insufficienze di essa, così come della noiosa lunghezza.

Quello che mi importa è che con l'impegno comune, possiamo veramente contribuire a dare norme che permettano al nostro paese e in modo particolare ai nostri giovani di dare un apporto efficace alla lotta per una società internazionale più giusta e più umana.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua relazione, che è stata particolarmente esauriente su tutti gli aspetti. Ritengo che questo ringraziamento debba essere rivolto da parte di tutta la Commissione, per l'impegno che l'onorevole Salvi ha posto non soltanto nel preparare la sua relazione, ma anche nel coordinare il testo nuovo della sottocommissione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BERSANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente aggiungere qualche considerazione generale soprattutto relativa al titolo III. Mi preme innanzi tutto sottolineare il fatto che questo titolo III relativo al volontariato è stato preparato in stretta collaborazione con tutti gli organismi italiani del volontariato, di ogni orientamento e di ogni idea, aderenti ai diversi organismi che coordinano il loro sforzo, ed anche in stretto collegamento sia con il Comitato europeo, sia con il Comitato speciale che esiste nell'ambito dell'UNESCO e sotto l'egida delle Nazioni Unite.

Proprio una settimana fa si è svolto un convegno tra tutte le organizzazioni, avendo come osservatori sia i rappresentanti dei paesi del terzo mondo sia i rappresentanti del comitato mondiale dell'ONU, che ci hanno dato diversi pareri, in linea di massima favorevoli a questo testo di legge che, a mio avviso, rappresenta veramente una linea molto avanzata nel campo della legislazione internazionale. Credo che con la nuova disciplina noi ci collochiamo ad uno dei primi posti di essa.

In relazione a questa stretta collaborazione con tutte le organizzazioni del volontariato civile, va qui rilevato come già nel testo governativo, e ancora di più nel testo elaborato dal Comitato ristretto, si sia ceduto a criteri di una larga e diretta partecipazione di questi organismi sia nella condotta generale della politica di questo settore, sia nell'applicazione pratica che essa prevede.

Questo va rilevato perché riteniamo che ciò rappresenti un fatto molto importante e peculiare della nuova disciplina legislativa. Sia nel comitato generale infatti, sia nella sezione speciale, la presenza e la partecipazione delle organizzazioni dei giovani del volontariato è oltremodo rilevante. Viene così offerto alla gioventù del nostro paese, in un ideale di solidarietà internazionale, uno strumento moderno, aggiornato ed efficiente.

Noi dobbiamo sottolineare il ruolo del volontariato nel quadro della politica di collaborazione tra i paesi industriali e i paesi in via di sviluppo. Questo ruolo è stato illustrato dal relatore, che io desidero ringraziare cordialmente perché nella sua relazione ho visto interpretata non solo la sostanza delle idee fondamentali che avevo cercato di trasferire nella mia proposta di legge, ma le idee di fondo intorno a cui ruota tutto il dialogo delle organizzazioni del volontariato.

Per quanto concerne gli emendamenti da me presentati insieme all'onorevole Storchi, direi che essi rappresentano delle specificazioni e dei chiarimenti, non investendo la sostanza del testo elaborato dal comitato ristretto.

Per quanto riguarda l'articolo 5, il testo che mi sono permesso di proporre rappresenta un tentativo di superare un punto di difficoltà nel lavoro comune. La formula lascia aperta la possibilità che la formazione e la partecipazione dei volontari sia preparata e diretta dal Governo mediante la stipula di convenzioni (e in questo siamo andati incontro anche a una richiesta dell'opposizione).

Per quanto riguarda l'articolo 9, si propone di alleggerire il testo perché riteniamo

obiettivamente superflua l'ultima parte dell'articolo stesso.

Per quanto concerne l'articolo 19, la specificazione dei medici e dei tecnici di ruolo delle organizzazioni e delle amministrazioni ospedaliere sembra tale da creare delle complicazioni. Poiché il settore ospedaliero è uno dei più importanti, ritengo che ogni sforzo debba essere fatto per agevolare lo sviluppo di questo tipo di collaborazione.

All'articolo 26 (è stata questa una richiesta specifica dei rappresentanti delle organizzazioni dei paesi in via di sviluppo) vorrei sottolineare l'esigenza che, oltre ad una formazione adeguata, si tenga conto — come ha rilevato lo stesso relatore — anche di una idoneità fisica. In molti casi si è potuto riscontrare infatti che il non aver valutato sufficientemente questo aspetto sia stato poi successivamente fonte di difficoltà e di delusione. All'articolo 26 si ritiene opportuno che sia inserito un riferimento alla sezione speciale; in questo modo verrebbero ad essere eliminati una serie di concetti superflui che non farebbero altro che allungare l'*iter* applicativo della legge.

Per quanto concerne l'emendamento all'articolo 29 si intende investire direttamente la competenza della sezione speciale con la definizione di contenuti concernenti la formazione, contenuti che si ritiene siano di competenza della Commissione stessa.

Al primo comma dell'articolo 30 si ritiene opportuno, accanto alla dizione delle associazioni regolarmente costituite, indicare esplicitamente i riferimenti dall'articolo 14 all'articolo 42 del codice civile. Infatti, una indicazione in questo senso potrebbe evitare innumerevoli controversie, mentre ritengo possa coprire tutte le richieste delle associazioni immediatamente interessate. Al secondo comma dello stesso articolo 30 abbiamo ritenuto opportuno di proporre un emendamento che consenta al Ministero di aiutare il lavoro di informazione per i giovani; quest'anno, infatti, i giovani che hanno richiesto delle informazioni per questa particolare attività sono stati circa 10.000. Essi non hanno raccolto delle informazioni ben chiare, ma sono stati — mi sia concesso di dirlo — sbattuti da un ufficio all'altro. Certamente il Ministero degli affari esteri ha fatto già degli sforzi per eliminare questi inconvenienti, ma ritengo che una maggiore specificazione ci consentirebbe di fare un passo avanti in un settore fondamentale che riguarda l'applicazione della legge.

All'articolo 40 viene richiamata una certa coerenza con il discorso generale della legge;

abbiamo riscontrato che esso si presta ad una doppia valutazione politica: da un lato il Comitato potrebbe essere un elemento traente, ma dall'altro potrebbe costituire un rallentamento nella prima fase dell'applicazione della legge. Comunque, anche a nome del collega Storchi, dichiaro che non insisteremo su questo emendamento.

VEDOVATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento si incentrerà sul titolo IV del provvedimento: questo titolo riguarda le disposizioni speciali per la Somalia. Ma prima di fare le mie dichiarazioni, di carattere tecnico, desidero ringraziare il Comitato ristretto per il lavoro svolto, ed in modo particolare il relatore che ha affrontato la vastità del problema con una ricchezza di particolari e di argomentazioni, nonché con proposte concrete.

Se preliminarmente posso esprimere un rilievo riferendomi all'eventuale sviluppo che potrebbero avere i risultati di questa legge nei confronti dell'opinione pubblica, vorrei dire che si parla sempre e continuamente dei rapporti Pearson e Jackson; ciò potrebbe far pensare che ad occuparsi di questi problemi siano stati soltanto gli stranieri; l'uno canadese su incarico dell'ONU, l'altro inglese su incarico della Banca mondiale. Desidero precisare che ciò non corrisponde a verità; infatti il Consiglio d'Europa — di cui fanno parte 17 paesi — ha dato incaricato ad uno studioso di preparare un rapporto. Ora, considerato che lo studioso è chi ha l'onore di parlare, posso precisare che esiste anche un rapporto Vedovato che è stato distribuito e discusso in tutti gli organismi internazionali, nonché in quelli a carattere continentale, in Africa e nell'America Latina. È quindi opportuno sottolineare che l'Europa non è stata assente in questo processo di revisione, e che ha dato delle direttive che in buona parte coincidono con quelle enunciate dai rapporti Pearson e Jackson.

Il mio intervento, come ho precisato, si incentrerà sul titolo concernente le disposizioni speciali per la Somalia. L'articolo 33 del disegno di legge prevede:

« A favore dello Stato somalo è mantenuto per ciascun esercizio del biennio 1972-73 un volume di interventi pari all'assegnazione complessiva di 2 mila 720 milioni prevista per il 1971 dalla legge 23 dicembre 1967, n. 1376, per le finalità indicate dalla legge stessa.

In deroga alle disposizioni della presente legge, i programmi concernenti la cooperazio-

ne tecnica con la Somalia possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato ».

Prima di passare al progetto del Comitato ristretto, vorrei dire che le norme di cui ho dato lettura dell'articolo 33 del disegno di legge sono più rispondenti alla attuale realtà legislativa che non le proposte del Comitato stesso. Si ha l'impressione che si sia inserito in questo disegno di legge un capitolo speciale sulla Somalia non innovando in nulla e dicendo cose che dal punto di vista legislativo già esistono e che pertanto non dovrebbero trovare collocazione in un testo di questo genere. Infatti, l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, dice: « Per il quinquennio 1967-1971 allo scopo di provvedere alle esigenze derivanti dai programmi di collaborazione con la Repubblica somala il Ministero degli affari esteri è autorizzato, entro i limiti di spesa di cui al successivo articolo 4 ». L'articolo 4 prevede una spesa per l'anno 1971 di 2.440 milioni a carico del Ministero degli affari esteri; di 90 milioni a carico del Ministero dell'interno, di 170 milioni a carico del Ministero della difesa e di 20 milioni a carico del Ministero delle finanze. Sommando le quattro cifre, si arriva a 2.720 milioni, per cui abbiamo un'affermazione che non ha certo bisogno di trovare collocazione in un testo legislativo, tanto è vero che viene usata la dizione « è mantenuto ». Ora, a me pare che se viene mantenuta cosa che già esiste non è necessario che questo sia detto nella formula che viene usata. Si aggiunga poi che, mantenendosi quel volume di interventi anche per il biennio 1972-73 si va oltre il limite previsto dalla legge originaria, la quale parlava di un contributo per il periodo dal 1967 al 1971.

Che cosa è avvenuto successivamente? I colleghi ricorderanno il cosiddetto « decreto » (convertito con modificazioni in legge 18 dicembre 1970, n. 1035), che doveva contenere provvidenze straordinarie per la ripresa economica: in esso fu inserito un articolo 23, sul quale in aula io intervenni per sottolineare come quella legge non fosse la sede idonea rispetto alle disposizioni che l'articolo in questione emanava; in altre parole, il « decreto », che doveva adottare misure per la ripresa economica in Italia non mi sembrava la sede, giusta per disporre contributi aggiuntivi alla Somalia. Che cosa dice infatti l'articolo 23 del « decreto »? Esso recita testualmente: « Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1967 n. 1376, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 4 della legge stessa, sono autorizzate

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

le seguenti assegnazioni: anno 1970, lire 2.500 milioni; anno 1971, lire 2.000 milioni; anno 1972, lire 1.500 milioni; anno 1973, lire 1.000 milioni... ».

Quindi, delle due l'una: o si vuole inserire una norma particolare nel provvedimento al nostro esame, e allora non bisogna dire che saranno mantenute per ciascun anno le somme che vengono indicate, perché bisognerebbe in tal caso aggiungere le altre indicate nel « decretone ». Questo è, dunque, un motivo di incertezza. D'altra parte, a che cosa servono? La legge alla quale continuamente ci riferiamo specifica gli obiettivi che si vogliono raggiungere: « ... a) ad inviare in Somalia personale tecnico di particolare competenza appartenente alle seguenti categorie: personale di ruolo del Ministero degli affari esteri ovvero altro personale civile di ruolo dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri; ... b) a provvedere in Italia a corsi di specializzazione e addestramento tecnico-professionale per gli studenti, tecnici ed altro personale somalo, concedendo borse di studio; c) a concedere contributi alle istituzioni scolastiche e educative somale o di interesse somalo », e fin qui nulla da eccepire. Poi, lo stesso articolo così continua: « d) a contribuire — se necessario — al pareggio del bilancio dello Stato somalo indirettamente, mediante la fornitura a quel governo di materiale ed attrezzature di produzione italiana o di servizi da parte di imprese italiane, ed eventualmente mediante la concessione di erogazioni dirette al bilancio di detto Stato ». Andiamo ora a rileggere il secondo paragrafo dell'articolo 33 del nostro disegno di legge: « In deroga alle disposizioni della presente legge, i programmi concernenti la cooperazione tecnica con la Somalia possono prevedere contribuzioni in danaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato ». Ma se questo è già previsto dalla legge! Allora, come nel primo paragrafo, laddove si adopera la dizione « è mantenuto », non si fa altro che un'affermazione politica di una legge già esistente, così nel secondo paragrafo, praticamente non si deroga a nulla. Potremo quindi avere in un testo legislativo una affermazione che può avere un significato politico ma che, dal punto di vista dell'economia legislativa, non ha nessun valore. Può anzi creare qualche preoccupazione il suo inserimento in un testo unificato per tutta l'assistenza. Le cifre indicate come contributo complessivo non trovano riscontro nella realtà, perché la realtà, in virtù di altre leggi già esistenti, prevede contributi di gran

lunga superiori. Ed ho già elencato le cifre che bisogna aggiungere. A meno che, attraverso questa norma, non si voglia prolungare nel tempo, per due anni, quel contributo che la legge n. 1376 prevedeva dovesse scadere quest'anno.

A mio avviso, nel desiderio — che io condivido e al quale plaudo — di migliorare le cose, il Comitato ristretto è incorso in inconvenienti ancora più gravi. E mi sforzo di dimostrare quanto asserisco. Il titolo IV è articolato in due articoli. Il primo comma dell'articolo 37 così recita: « Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, verrà continuata la cooperazione con lo Stato somalo, a favore del quale è mantenuto un volume di interventi per complessivi 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974 ».

Quindi almeno il decreto-legge si fermava al 1973, anno nel quale sarebbe stato ancora operante il contributo previsto dal « decretone ». Nell'articolo predisposto dal Comitato ristretto, invece, la previsione si estende ad includere anche il 1974, per cui verremmo ad avere per quell'anno una ulteriore proroga dei 5 contributi annuali previsti dalla legge n. 1376, mentre non si avrebbe alcuna disposizione per quanto riguarda una eventuale proroga del « decretone » oltre il 1973. Mentre, quindi, è esatto affermare che i contributi raggiungerebbero la somma di lire 2.720 milioni (considerando anche quelli previsti dalla legge n. 1376), si dà l'impressione di una continuità di assistenza, mentre la somma totale è decurtata quanto meno delle somme aggiuntive previste dal « decretone ».

Anche per il secondo paragrafo dell'articolo 27 del testo del Comitato ristretto valgono le osservazioni già fatte per il disegno di legge.

Nella legge n. 1376 questo famoso contributo di 2.720 milioni è ripartito tra i Ministeri degli esteri, dell'interno, della difesa e delle finanze. Può darsi che il sottosegretario, onorevole Pedini, ci sappia dire — essendo un esperto della materia — a che scopo sono destinati questi fondi. Il Comitato ristretto evidentemente ha sentito il bisogno di ratificare il principio già sancito con le precedenti disposizioni di legge, dal momento che dal calcolo mancano 500 milioni.

In questa situazione, mi sembra di dover dire che se, per motivi politici, si vuole mantenere questo titolo IV in una legge che riguarda tutta l'assistenza ai paesi in via di sviluppo, bisogna allora essere estremamente precisi nell'indicare tutto il complesso dei contributi erogati a favore della Somalia, in con-

siderazione dei particolari rapporti che il nostro paese ha con quello, includendovi anche il contributo slanziato nel « decretone ». Leggendo questo testo, infatti, si ha l'impressione che alla Somalia vadano contributi per 2.720 milioni, mentre in realtà la somma è superiore, come risulta anche da alcune cifre che il collega Salvi ha omesso di leggere nella sua relazione. Si tratta di diversi rivoli che concorrono tutti allo stesso scopo, e che è bene siano indicati nella loro interezza, e non con questa incertezza che nasce dal fatto che si fa riferimento ad una sola legge in materia, e non anche a tutte le altre che pure sono applicate nei confronti della Somalia.

Il disegno di legge, almeno, aveva, come ho già detto, l'aspetto positivo di fare solo una dichiarazione di carattere politico, prorogando di due anni i contributi previsti dalla legge che scade quest'anno. Il testo del Comitato ristretto, invece, presenta un inconveniente per me più grave, che è quello di prorogare ancora di un anno il contributo previsto di 2.720 milioni a favore della Somalia, e di farlo apparire come l'unica contribuzione nostra a favore di questo governo.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ma questa è la situazione per quanto riguarda questa sola legge.

VEDOVATO. Ma questo contributo non si può definire « assistenza tecnica »: si tratta di un semplice contributo dato ad uno Stato. Sarebbe come chiamare assistenza tecnica il contributo che il nostro Stato ha dato alla città di Trieste per il pareggio del bilancio.

Per questi motivi sono contrario all'inserimento di queste norme in un provvedimento come quello che stiamo discutendo: se una previsione del genere dev'essere fatta, va fatta allora con un'ampiezza di informazioni e con dichiarazioni di principio ben diverse da quelle che attualmente compaiono nel testo in esame.

Propongo quindi di depennare completamente il titolo IV, e di fare una specie di testo unico che includa tutti i rapporti tra l'Italia e la Somalia, con il che certamente si porrebbe in evidenza in maniera più efficace il nostro spirito di collaborazione e l'intenzione di adeguare i nostri sforzi nel quadro dei rapporti politici, sociali e di interesse che legano il nostro paese con la Somalia; qualora invece si volesse mantenere quel titolo, suggerirei di tornare al testo del disegno di legge, anche se poi non si tratterebbe altro che di una ripetizione, perché le nuove norme non con-

tengono nulla di nuovo salvo la proroga del contributo per altri due anni.

Qualora si decidesse di mantenere il titolo del disegno di legge, proporrei infine di conservare soltanto la prima parte dell'articolo 33, perché, per quanto riguarda le contribuzioni in danaro a favore del bilancio dello Stato, dal momento che la legge scade, si tratta semplicemente di affermare che i principi ispiratori di queste contribuzioni sono quelli indicati dall'articolo 1 della legge numero 1376.

SALVI, *Relatore*. Vorrei però farle osservare che all'articolo 40 è prevista una esplicita abrogazione di questa legge.

VEDOVATO. Ad ogni modo, sarei piuttosto del parere di mantenere il titolo IV così com'è previsto dal disegno di legge.

ROMEO. Signor Presidente, anch'io concordo pienamente con la relazione ampia e dettagliata svolta dall'onorevole Salvi, e sono pienamente convinto della necessità che l'Italia imponesse un programma organico di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Il nostro gruppo quindi considera la questione di somma importanza; e veramente a me sembrava opportuno che la discussione di questo provvedimento avvenisse in Assemblea.

Per quanto, come ho detto, la relazione sia stata pregevole, mi permetto di esprimere qualche riserva sulla ristrutturazione del testo proposto, che mi sembra molto complesso e dà l'impressione di una accentuata finalità burocratica, con un tale accavallarsi di organi che non mi sembra possa assicurare un facile svolgimento degli adempimenti.

Mi spiego meglio, richiamando la vostra attenzione su alcuni articoli. L'articolo 2 stabilisce che spetta al Ministero degli esteri il coordinamento delle varie attività da svolgere. L'articolo 3 prevede un Comitato consultivo, del quale il Ministero degli esteri deve avvalersi, mentre con l'articolo 7 si affidano ad un apposito servizio le attività di competenza del Ministero nella materia oggetto della legge, sotto la guida di un Comitato direzionale.

Come vedete, è un accavallarsi di organi (ministero, comitato consultivo, competenza specifica di un apposito servizio, intervento di un comitato direzionale). Quello che mi sembra veramente eccessivo è che, mentre da una parte vi è questo accavallarsi di organi, dall'altra si finisce per arrivare ad un potere accentrato nel caposervizio. L'articolo 8 in-

fatti arriva a dare a questo caposervizio delle attribuzioni, delle competenze in deroga alle norme stabilite dalla legge fondamentale del 18 novembre 1923. Dispone infatti testualmente l'articolo 8: « I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo predisposti. Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro. In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di due miliardi ».

Sinceramente, onorevoli colleghi, io non riesco a comprendere la ragione in base alla quale si è arrivati a stabilire questa particolare deroga per il capo del Servizio che finisce veramente per diventare il *dominus* nello svolgimento dell'attività.

Ritengo necessario sottoporre all'attenzione dei colleghi anche quelle che sono le norme relative all'impiego del personale. L'articolo 17 prevede l'attribuzione di benefici particolari e la valutazione di titoli preferenziali ad ogni effetto di legge. Siamo quindi in un campo che riguarda il pubblico impiego. Qui si vengono a stabilire delle norme di preferenza, delle norme di priorità in relazione a quello che è il settore del pubblico impiego. Ritengo quindi che sarebbe stato necessario, in base anche ad un preciso articolo del nostro Regolamento, chiedere il parere alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Il parere era già previsto, onorevole Romeo, ma non è stato espresso.

ROMEO. Ora mi domando, onorevoli colleghi, se sia il caso di lasciare in piedi questa norma secondo la quale con futuro regolamento da emanare in attuazione della presente legge dovranno essere riconosciuti i titoli preferenziali per le carriere amministrative. In pratica noi diamo la possibilità al Ministro di stabilire con regolamento quelli che sono i titoli preferenziali per il personale anche in deroga alla legge sul pubblico impiego.

Desidero poi fare un'altra osservazione. Sono pienamente d'accordo sulle norme relative al personale in servizio di volontariato civile. Non ho nulla da obiettare per quanto riguarda l'attività che questi giovani potranno andare a svolgere nei paesi sottosviluppati.

Quello che non approvo invece è che questo riconoscimento viene accordato anche al personale in servizio di volontariato civile che svolga una attività presso organismi esistenti in Italia.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non è così, onorevole Romeo.

SALVI, *Relatore*. Il riconoscimento, onorevole Romeo, è solo per coloro che assumano un impegno di lavoro per almeno due anni.

ROMEO. Anche presso enti esistenti in Italia però!

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. In Italia no. Tutti infatti debbono recarsi nei paesi in via di sviluppo per avere un tale riconoscimento.

SALVI, *Relatore*. È esatto, onorevole Pedini, del resto l'ho detto io stesso nella relazione.

ROMEO. Allora, onorevole Salvi, la legge è poco chiara e si presta ad equivoci. L'articolo 26 infatti alla lettera b) dice che sono considerati volontari in servizio civile agli effetti della presente legge i cittadini italiani che assumono impegno di lavoro per la durata di due anni con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal ministero degli affari esteri. La norma, come vedete, non è affatto chiara.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La ringrazio, onorevole Romeo, per aver sollevato questo problema. Troveremo il modo di rendere più chiara la norma.

ROMEO. Mi resta ora da fare un'ultima considerazione relativamente all'articolo 3. Tale articolo prevede che « per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, ai sensi dell'articolo 2, il ministero degli affari esteri si avvale di un comitato consultivo misto, composto di nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni e tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative ». Ora noi ci permetteremo di presentare un emendamento a tale articolo inteso ad elevare a dieci il numero di questi esperti e ad inserire fra questi i rappresentanti delle quattro confederazioni sindacali.

Che cosa significa infatti far riferimento alla maggiore rappresentatività? Oggi può essere più rappresentativa una organizzazione, domani potrebbe esserlo un'altra.

STORCHI. Desidero sottolineare l'importanza del provvedimento che la nostra Commissione sta per approvare. Il relatore, onorevole Salvi, ha ampiamente illustrato l'opportunità e l'importanza dell'opera compiuta attraverso l'unificazione del provvedimento governativo e della proposta di legge parlamentare recante quale prima firma quella dell'onorevole Bersani.

Due aspetti fondamentali, collegati fra loro, debbono essere sottolineati: la cooperazione tecnica bilaterale e il problema dei volontari. Direi che l'odierna discussione conclude nel modo migliore il dibattito che la nostra Commissione ha già svolto sul problema delle relazioni con i paesi in via di sviluppo, intorno al quale ebbe a riferirci il sottosegretario Pedini. Ci rendiamo perfettamente conto che questa legge investe soltanto una parte dell'ampio problema delle relazioni con i paesi in via di sviluppo, problema che ne abbraccia numerosissimi altri (materie prime, tassi di interesse, relazioni commerciali, ecc.) che non possono certamente rientrare nel nostro dibattito, ma che comunque sono stati ampiamente illustrati alla nostra Commissione dal sottosegretario nella sua relazione e sono stati testé richiamati anche dall'onorevole Salvi.

Il sottosegretario Pedini ci disse allora che esigenza fondamentale era quella di una politica globale di assistenza al terzo mondo. Questo problema è stato ricordato questa mattina dall'onorevole Salvi. Anch'io ritengo che questa sia un'esigenza che meriti di essere sottolineata dalla nostra Commissione. Sarebbe quanto mai opportuno e addirittura necessario riuscire in sede CIPE a realizzare l'unità e la globalità della politica verso i paesi in via di sviluppo. Io ho qualche perplessità non tanto sull'organo previsto a questo scopo, perché il CIPE è certamente il più qualificato a farlo, quanto sulle possibilità effettive della realizzazione di una tale politica. Noi ci auguriamo che effettivamente il CIPE o direttamente attraverso le sue strutture unitarie o indirettamente attraverso forme di delega a comitati speciali, possa svolgere questa funzione, che è di estrema importanza, quella cioè di dare unità alla nostra presenza e ai nostri rapporti con i paesi in via di sviluppo.

Oltre alla unità e alla globalità dell'azione, noi riteniamo necessario giungere ad un massimo di capacità operativa. È necessario cioè

da parte nostra riuscire ad abbreviare al massimo i tempi di attuazione, i tempi operativi. Il relatore ha voluto ricordare l'ipotesi, nota a molti di noi, di una « agenzia », che si pensava appunto ispirata alla esigenza di avere un centro operativo capace di agire con sollecitudine e nel modo più rapido in un settore che richiede appunto tale rapidità. Per questo da qualche parte è stata avanzata la difficoltà che può derivare dall'aver messo in atto strumenti che se non opportunamente adoperati possono portare un rallentamento nell'azione. Ma vogliamo augurarci che le cose si impostino in maniera tale da dare al nuovo Servizio il massimo grado di operatività richiesta per questa materia.

Vorrei anche dire che occorre aver ben chiaro su quale base ci muoviamo nell'andare incontro a queste esigenze. Non c'è dubbio che si pone il problema della qualità della nostra presenza nei paesi in via di sviluppo. Tenendo conto che il nostro paese non ha disponibilità illimitate da un punto di vista finanziario, che la qualità degli interventi deve essere adeguata al paese verso il quale essi si rivolgono (e devono perciò essere concordati), non vi è dubbio che un elemento caratteristico della nostra presenza può essere costituito dal volontariato. Vedo con simpatia crescere in molti giovani, in molte parti d'Italia, il desiderio di dedicare la loro attività ai paesi in via di sviluppo. E l'apporto, il contributo di questi giovani può essere anche sostitutivo del servizio militare, così come già predisposto dalle norme vigenti.

Mi pare insomma che questa legge collochi il servizio del volontariato in un quadro significativo di particolare importanza, per cui aderisco pienamente alla relazione dell'onorevole Salvi e alle proposte formulate dall'onorevole Bersani per quanto riguarda la preparazione dei volontari, il loro trattamento economico, l'assistenza nell'impiego e nel ritorno in patria. Ritengo anche che il testo del Comitato ristretto segni un passo in avanti notevole rispetto alla formulazione precedente e che collochi la cooperazione con i paesi in via di sviluppo veramente nel quadro più significativo.

Anche il cambiamento della denominazione della direzione generale delle relazioni culturali vorrei che non avesse un significato puramente formale, ma significasse l'assunzione di una responsabilità particolare da parte del Ministero degli affari esteri nel quadro della cooperazione tecnica, che non vogliamo che diventi mai propaganda o penetrazione ideologica. Non dobbiamo infatti esportare ideologie da imporre ad altri paesi, ma solidarie-

tà, amicizia e cordialità di rapporti. Credo che questo debba anche essere lo spirito con cui dobbiamo preparare tutti coloro che andranno a far parte degli organismi internazionali.

Al riguardo, vorrei raccomandare all'onorevole Pedini di avere una cura particolare per la nostra presenza appunto negli organismi internazionali, in quanto sappiamo come questi rapporti siano importanti per le sorti generali della politica estera. Abbiamo bisogno non solo di essere presenti, ma di esserlo in modo qualificato.

Vorrei anche che il volontariato civile previsto dalla legge sia rivolto e fatto conoscere ai giovani lavoratori, agli operai, ai contadini. Anche questi ultimi possono prestare la loro attività in quei paesi in via di sviluppo, che sentono il bisogno di passare da un tipo di economia arretrata ad un tipo di attività economiche più progredite.

In questo senso e in questo spirito, sottolineo l'adesione che diamo al disegno di legge in esame, nell'augurio che esso raggiunga le finalità per le quali è stato predisposto.

PISTILLO. Il nostro gruppo nei confronti del disegno di legge in esame ha avuto sin dall'inizio un atteggiamento di interesse e di carattere costruttivo. Abbiamo partecipato al dibattito sui problemi dello sviluppo, portando il nostro contributo con proposte e con suggerimenti per rendere il disegno di legge migliore. Abbiamo collegato, tuttavia, il nostro atteggiamento nei confronti di questo provvedimento al quadro complessivo degli indirizzi che il Governo segue nel campo dell'assistenza ai paesi in via di sviluppo.

Questo collegamento vogliamo, qui, ribadirlo proprio ora.

Il nostro orientamento generale su questo provvedimento è già noto, anche se nel dibattito cui accennavo poco fa non mancammo di sollevare critiche e riserve; critiche e riserve che oggi il gruppo comunista intende confermare. La prima è dovuta al fatto che questo disegno di legge, pur interessante, affronta solo uno degli aspetti del problema della cooperazione, quello tecnico. Tutta la cooperazione commerciale e finanziaria dovrà essere affrontata. E quando lo faremo porteremo, come abbiamo fatto e facciamo ora il nostro contributo costruttivo.

In sostanza, tenendo conto degli aspetti positivi contenuti nel provvedimento (dovuti, per una parte non piccola, anche, alle modifiche introdotte dal Comitato ristretto), ma anche

delle critiche e riserve che non possiamo non avanzare, ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento. Un'astensione, questa nostra, che non vuole avere un significato negativo, ma positivo.

Mi sia permesso ora fare qualche considerazione su quanto poco fa ha detto l'onorevole Vedovato in riferimento agli articoli 37 e 39 del provvedimento; quelli, per intenderci, che riguardano la Somalia. In realtà, l'onorevole Vedovato non si è dichiarato contrario alla linea affermata con questi articoli dal Governo; ha piuttosto espresso delle obiezioni di ordine formale, di tecnica legislativa. Innanzi tutto, onorevole Vedovato, lei sa benissimo che gli stanziamenti previsti dal « decretone » hanno una destinazione precisa, cioè la protezione del prodotto bananicolo. Ho ricordato questo perché da quanto diceva Vedovato sarebbe potuto sembrare che queste somme siano destinate alle casse dello Stato somalo: non è così, almeno nei fatti.

Sia chiaro che non ho nulla in contrario a che sia data una migliore formulazione tecnica a questa norma; quello che ci interessa in modo particolare è che con questo disegno di legge si preveda anche qualcosa di particolare per la Somalia. L'ideale sarebbe di predisporre un provvedimento *ad hoc*, ma ragioni di praticità e soprattutto di tempo ci sconsigliano dall'imboccare questa strada.

Il fatto, poi, che in questi due articoli siano richiamati concetti già presenti nella legge che va a scadere il 31 dicembre di quest'anno non è un elemento negativo. Anzi, rappresenta la necessaria continuità di indirizzo, utile a dimostrare alla controparte che lo Stato italiano intende mantenere i suoi impegni, che sono, sì, finanziari, ma soprattutto e prima di tutto morali.

Concludo ribadendo che il mio gruppo si asterrà dalla votazione di questo disegno di legge, intendendo con tale comportamento esprimere adesione a quelle che sono le parti positive del provvedimento. Preannuncio che voteremo a favore di un ordine del giorno, con il quale il Comitato ristretto intende richiamare l'attenzione del Goerno sull'esigenza di predisporre in un quadro generale e d'assieme tutta la politica italiana in favore dei paesi emergenti, quadro al quale sarà poi necessario continuamente richiamarsi, per un giudizio concreto e di merito sull'attuazione della nostra politica verso i paesi in via di sviluppo.

MARCHETTI. Se è vero come è vero l'insediamento di Paolo VI che « il nuovo nome

della pace è lo sviluppo », indubbiamente questa legge costituisce un importante atto di pace, nello spirito della *Populorum progressio*. Anche se essa è limitata alla cooperazione tecnica e al volontariato civile sia degli esperti sia dei giovani in servizio alternativo al servizio militare, anche se i fondi sono assai scarsi. Tuttavia la legge è organica e — nel settore — concreta e completa. Ho partecipato ai lavori del Comitato ristretto e condivido quindi il testo proposto, quasi integralmente. Sottolineo alcune modifiche. La prima importante novità è per me l'obbligo — in base all'articolo 10 — al Governo di presentare una relazione annuale sull'attuazione della presente legge e sulla cooperazione italiana — in tutti i settori previsti dal secondo comma dell'articolo 1 — nei paesi in via di sviluppo. Tale relazione, che avevo già chiesto — con il consenso anche dell'onorevole Scalfaro — in occasione della discussione della legge Pedini e Pieraccini, permetterà al Parlamento di conoscere, giudicare, criticare e approvare l'intera gamma di scelte e risultati in questo importantissimo campo d'azione politica internazionale. E sarà finalmente possibile proporre nuovi impegni con più approfondita e responsabile coscienza.

Forse la legge in esame non sarà popolare: abbiamo la presenza nel sud e nel centro-nord del nostro paese di zone depresse, la situazione di crisi strutturale e congiunturale di carattere economico, i bilanci pubblici deficitari; hanno le loro colpe e i loro difetti gli Stati emergenti: dittature politiche, militarismo e nazionalismo, fanatismo religioso e razziale, lussi, sprechi, feste pubbliche e private alla Ciro imperatore, i conti in banche svizzere dei capi locali. Tutti gli italiani conoscono queste cose. Ma anche l'Italia con la sua presenza nei paesi in via di sviluppo è coerente con la Costituzione, la quale, all'articolo 11, fissa un principio: che l'Italia promuove e favorisce le organizzazioni internazionali per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Questa legge ubbidisce, realizza quel dettato. L'Europa e l'Italia devono essere e sono presenti a quest'opera di pace e giustizia: con lo studio e l'azione, con uomini e con mezzi. Il Governo e il Parlamento italiano sono coerenti con gli impegni comunitari e costituzionali, e coraggiosi verso i razzisti, i militaristi, gli isolazionisti, gli epuloni del XX secolo. Il Parlamento italiano è coerente con gli impegni assunti all'ONU che indicarono, con la risoluzione di Ginevra del 31 luglio 1969, la necessità di creare un « volontariato nazionale » e un « corpo internazionale di volontari ». Coerenza e coraggio non significano consenso, po-

polarità. Cito due articoli de *Il Sole-24 Ore*: del giorno 31 ottobre, « Le assurde pretese dei paesi emergenti » riferito alle proposte della conferenza di Lima per la prossima sessione dell'UNCTAD » per i noli e i traffici marittimi; e del giorno 2 novembre: « Il "New deal" rischia di mettere fuori gioco il terzo mondo. Sulla caotica scena valutaria il dramma dei paesi emergenti ».

In questi due giudizi sta la contraddittoria posizione mentale, spirituale, pratica delle persone e dei popoli ricchi nei confronti dei paesi e dei popoli carichi di affamati, analfabeti, ammalati e disoccupati. Non si negano i diritti e le ingiuste situazioni dei paesi poveri, ma a parole. Coi fatti invece diventano « assurde pretese » anche le più ragionevoli proposte.

Noi non abbiamo grandi responsabilità coloniali, non ne abbiamo alcuna nel momento risorgimentale postcoloniale. Ne abbiamo, tremende, adesso e domani. Il secondo decennio dello sviluppo previsto dall'ONU deve dare risultati ben diversi dal primo. E mentre il Senato americano cancella gli aiuti ai paesi del terzo mondo, lasciando gli aiuti per spese militari ad alcuni paesi privilegiati, l'Italia aumenta gli aiuti, con denaro e con uomini, con volontari, esperti, borse di studio, finanziamenti e realizzazioni (anche alle microrrealizzazioni — tanto importanti a volte — di private associazioni). Per questo devo ringraziare coloro che hanno svolto un lavoro importante e prezioso con questa legge che accresce la collaborazione con i paesi in via di sviluppo. Ed io credo che l'apporto più efficace che noi possiamo dare, anche perché i soldi sono scarsi, sia quello umano. Noi non vogliamo scegliere la forma della cooperazione, dopo l'emigrazione, per spedire via dall'Italia dei cittadini, dei lavoratori. Sarà un tipo di emigrazione invece non forzata, volontaria, assai ridotta nel numero. A questo proposito, mi sembra ridicolo, però (appare « risibile » anche all'onorevole Pistillo) il numero dei rinvii finora concessi (cento, duecento all'anno) dal Ministero della difesa per i giovani volontari che chiedono l'esonero ed io preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, se non sarà possibile modificare l'articolo 36, diretto ad impegnare il Governo a fissare il numero dei rinvii in una misura non inferiore a mille.

Devo dire inoltre, anche se i colleghi del gruppo comunista non condividono questa tesi, che gli esperti potranno essere maggiormente preparati e formati attraverso le libere organizzazioni nazionali e internazionali, piut-

tosto che direttamente dal Ministero degli affari esteri (articolo 5, lettera *b*). Queste scuole sono fondate sulla ricerca sperimentale permanente. Si tratta di idealizzare o burocratizzare istituzioni, scoraggiare o esaltare i giovani. Del resto sono previsti dei controlli sugli organismi e sui volontari, che garantiranno da strumentalizzazioni o da speculazioni economiche, di partito o di sagrestie: il Ministero degli esteri, con potere di contratto, il Comitato consultivo, con parere preventivo e consultivo, il Parlamento, con giudizio analitico e globale annuale. Ma la formazione del volontario è molto basata sulla *novità*. Ho qui un programma di un'organizzazione di Ginevra. Basta scorrere i titoli per vedere come è tutto proiettato sulla ricerca e sperimentazione. L'ICEPS di Roma ha predisposto studi su questa formazione ma la tendenza unica e evidente è quella di scoprire e preparare idee tecniche e uomini *nuovi*. Fantasie e passioni, tecnica e sacrificio, sono caratteristiche non propriamente burocratico-ministeriali. Io cancellerei le parole « direttamente » all'articolo 5. Lo stesso Ministero degli affari esteri ha avuto il coraggio di introdurre in questa legge una novità: lo snellimento funzionale della rinnovata direzione generale per la cooperazione culturale scientifica e tecnica dando al Servizio per la cooperazione (articolo 7) poteri autonomi che possono far intravedere l'auspicabile creazione di un'agenzia, burocraticamente alleggerita e produttivamente inquadrata.

Questo provvedimento non può certo essere considerato una scappatoia comoda o ipocrita per l'obiezione di coscienza. C'è una legge che deve essere approvata presto anche per gli obiettori. Tanto più che — nonostante quanto possa sembrare a prima vista — la legge non intende favorire o premiare nessuno. Le particolari condizioni economico-previdenziali previste non sono altro che un giusto corrispettivo dei notevoli sacrifici richiesti a questi volontari e esperti, ai quali va la nostra ammirazione e gratitudine. Una giusta retribuzione è un diritto irrinunciabile.

Diciamo quindi sì alla presenza civile e pacifica di italiani in Africa, Asia, America centrale e latina, sì alla giusta sistemazione giuridica, economica, previdenziale dei volontari perché abbiamo detto no alla colonizzazione, alla spartizione delle terre, al reducismo, al sacro egoismo nazionalistico.

Attendiamo di conoscere la relazione annuale sui problemi commerciali e finanziari, sugli accordi e sugli aiuti bilaterali e multi-

lateralmente, sulla partecipazione a programmi internazionali. Se però vogliamo veramente contribuire alla pace e alla giustizia nel mondo dobbiamo intanto votare con fervore e gratitudine questo disegno di legge.

VEDOVATO. In relazione a quanto ha poco fa detto l'onorevole Pistillo a proposito del mio precedente intervento, vorrei rilevare innanzi tutto che io stesso, nel cominciare a parlare, avevo detto che il mio voleva essere un intervento di carattere tecnico-finanziario.

Inoltre, nel confermare la mia convinzione che sia quanto mai opportuno mantenere i nostri rapporti, anche finanziari, con la Somalia, ribadisco la profonda differenza esistente tra il testo originario degli articoli 37 e 38 e quello successivamente elaborato dal Comitato ristretto. In questo ultimo testo si prevede infatti un prolungamento delle provvidenze previste nel « decretone », oltre ad un supplemento di cinquecento milioni. A mio avviso, però, nel momento stesso in cui si prolunga un contributo già esistente, bisognerebbe anche indicare tutte le altre forme di provvidenza che l'Italia intende adottare nei confronti della Somalia.

Mi spiego con un esempio: Il 7 maggio 1970 la Somalia procedette ad alcune nazionalizzazioni di imprese straniere. Il 30 settembre dello stesso anno, presentai, in riferimento a tali nazionalizzazioni, un'interrogazione al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli affari esteri per sapere, fra l'altro, se il Governo ritenesse di provvedere all'erogazione di adeguati indennizzi agli italiani espropriati. Tale interrogazione ha avuto una risposta il 24 novembre del 1970, quando l'ambasciatore somalo in Italia dichiarò pubblicamente che « per tutte le aziende nazionalizzate, il Governo somalo già espresse in ripetute occasioni la sua precisa intenzione di voler corrispondere i relativi indennizzi. Anzi — aggiungeva l'ambasciatore — questo punto di vista è stato di nuovo ribadito il 21 ottobre 1970 dal Presidente del Consiglio rivoluzionario supremo, generale Mohamed Siad Barre, il quale nel suo discorso per il primo anniversario della rivoluzione nazionale ha ripetuto che la Somalia « intende fermamente onorare i suoi impegni internazionali, pagando i propri debiti ed indennizzando nelle dovute forme le aziende nazionalizzate ». Aggiungeva l'ambasciatore somalo: « Oggi ho l'onore di dichiarare ufficialmente, a nome del mio Governo, che nel prossimo maggio 1971 saranno comunicate agli interessati la misura e le modalità,

in base alle quali saranno corrisposti gli indennizzi per le aziende in questione ».

Ebbene, nell'aprile del 1971, in sede di risposta ad interrogazioni, il sottosegretario Pedini affermò: « Il Governo italiano non ha mancato di compiere, a varie riprese, opportuni passi presso il governo somalo affinché un equo indennizzo sia concesso alle imprese italiane che, insieme ad altre imprese straniere, vennero colpite dalle note misure di nazionalizzazione, di cui alla legge 7 maggio 1970 ». Più avanti l'onorevole sottosegretario aggiunse: « È stato in un primo tempo concordato che una speciale commissione somala avrebbe iniziato, a partire dal 2 maggio 1971, gli incontri con i rappresentanti delle imprese nazionalizzate. In occasione della recente visita a Roma del Ministro degli affari esteri somalo, tale data è stata anticipata al 25 marzo 1971 ed è stata accolta la nostra richiesta di far partecipare alle sedute della commissione un osservatore del Governo italiano ».

In realtà, però, non è più successo nulla. A meno che il sottosegretario non abbia oggi qualcosa di nuovo da dirci; ma non credo che sia così. O meglio, qualcosa è successo; c'è stata pochi giorni fa, una nuova presa di posizione del presidente somalo, il quale, pur confermando di voler indennizzare gli antichi proprietari delle aziende nazionalizzate, ha fatto capire che lo sblocco della situazione non dipende dalla Somalia, ma dall'Italia.

È chiaro, quindi, che a questo punto dobbiamo precisare qualcosa, a proposito dei nostri rapporti con la Somalia; ossia dobbiamo anche dire a cosa intendiamo destinare i nostri contributi, affinché non accada che soldi dati per un certo scopo siano usati per uno scopo del tutto diverso.

Fermo restando questo provvedimento legislativo, penso che in esso debba esservi un qualche aggancio con gli impegni e le obbligazioni di carattere internazionale. In un quadro di collaborazione non solo con la Somalia ma con tutti i paesi del mondo quale risulta dal provvedimento in esame, si deve tener presente l'esistenza di rapporti collaborativi, dai quali derivano dei diritti ma anche, sul piano diplomatico, dei doveri.

BARTESAGHI. Preannuncio il mio voto favorevole, in quanto la legge mi pare meritevole di apprezzamento e ritengo che essa abbia un significato positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Di questa materia abbiamo ampiamente parlato in Commissione e al Governo corre l'obbligo di ringraziare il relatore Salvi e quanti sono intervenuti nel dibattito su questo importante tema. L'onorevole Salvi ha fatto riferimenti precisi, che mi esonerano dal tornare sul desiderio e sul dovere dell'Italia come nazione e come membro della comunità europea di partecipare sempre più alla lotta contro il sottosviluppo e di parteciparvi in relazione al quadro generale della nostra economia, e soprattutto mobilitando il cittadino italiano, che per la sua umanità è particolarmente gradito in questi paesi.

Indubbiamente in sede di Comitato ristretto si è registrato uno spiccato desiderio di perfezionare il testo del disegno di legge, rendendolo più rispondente alle finalità che ci trovano tutti concordi. Vorrei replicare allo onorevole Pistillo affermando che consideriamo questo disegno di legge come una parte dell'impegno più vasto di una organica e globale politica di partecipazione al sottosviluppo. L'urgenza di mettere a punto la cooperazione tecnica nasce dalla circostanza della scadenza delle varie leggi e dal fatto che abbiamo potuto sperimentare la bontà degli interventi adottati dopo le leggi sperimentali Storchi, Pedini e Pedini-Pieraccini.

Il Governo sta studiando nuovi strumenti legislativi sia per quanto riguarda l'intervento finanziario sia per quanto riguarda la cooperazione commerciale.

Desidero sottolineare che il Governo è ben lieto che nella legge vi sia l'impegno di aprire ogni anno un dibattito su questi problemi, in quanto il Governo non desidera altro che il conforto del Parlamento per portare innanzi questa politica. Siccome sono state fatte domande molto giuste e valide per quanto concerne l'esperienza condotta avanti nel campo del volontariato, siamo pronti a far fronte a tutte le iniziative opportune e necessarie in materia. Circa la richiesta dell'onorevole Salvi che per i volontari della cooperazione internazionale si faccia sempre più posto ad una presenza del mondo del lavoro, abbiamo potuto constatare che mentre i laureati e i diplomati finiscono per fare solo una loro esperienza professionale in questi paesi, gli operai già qualificati producono il loro massimo rendimento. In Kenia e in Uganda si sta infatti studiando la creazione di centri professionali, nei quali i nostri volontari potranno recare un notevole contributo.

Desidero affermare — per rispondere all'onorevole Romeo — che tutte le facilitazioni previste in questa legge si riferiscono a coloro che operano nei paesi in via di sviluppo e che non vi è nulla di strano nell'autonomia amministrativa di questo ufficio dal punto di vista finanziario e della contabilità dello Stato. Anzi, ciò ci permetterà una rapidità nella esecuzione di questi programmi e una certa elasticità amministrativa. Il Governo ha avuto la preoccupazione di collocare i programmi di cooperazione internazionale in un quadro generale d'insieme.

Non è che noi intendiamo sottoporre al CIPE i programmi di cooperazione internazionale, che ormai trovano la loro sede naturale proprio nel nostro Ministero, e precisamente negli appositi comitati da noi creati. Non vi è dubbio, però, che tutta la politica di cooperazione internazionale — ivi compresa la parte finanziaria ed economica cui accennava l'onorevole Pistillo — deve collocarsi nel quadro generale della politica economica del paese. Si tratta, in altre parole, di sapere quale parte del nostro reddito intendiamo sacrificare per devolverla alla nostra battaglia per la pace in questi paesi. Posso quindi assicurare all'onorevole Romeo che proprio questo significa il riferimento contenuto nell'articolo 1 e che, da un punto di vista amministrativo, noi intendiamo procedere ed agire con la massima cautela ed attenzione.

In riferimento alle osservazioni di carattere generale dell'onorevole Pistillo non posso che confermare che questo nostro disegno di legge si colloca nel quadro generale della politica seguita dall'Italia nei confronti dei paesi in via di sviluppo e nell'ambito dei vari accordi da noi intrattenuti, sia di carattere bilaterale che di carattere multilaterale.

Nel concludere, non posso che ribadire lo auspicio che questo nostro impegno di collaborazione con i paesi emergenti rappresenti un primo banco di prova di quella distensione internazionale che richiede impegno e buona volontà da parte di tutti gli amanti della pace.

Il Governo è particolarmente lieto di aver potuto condurre in porto questo disegno di legge, grazie al quale il volontariato civile non sarà più riservato ai giovani in età di leva, ma aperto a tutti gli italiani che desiderino dedicare tutte le loro energie all'elevazione di popoli amici.

Assicuro la Commissione che in sede di regolamento saranno introdotte tutte le cautele necessarie per la verifica della preparazione

e dell'idoneità fisica dei volontari e sia per la loro preparazione, agendo sulla base della esperienza maturata in questi anni. Se questo provvedimento non potrà per un certo periodo produrre risultati numericamente ingenti sarà non per mancanza di buona volontà, ma per la necessità di perfezionare gli organismi che stanno oggi cominciando ad operare per la preparazione dei giovani volontari.

A proposito delle osservazioni dell'onorevole Vedovato vorrei dire che ne condivido in gran parte il fondamento, soprattutto dal punto di vista strettamente formale. Faccio però osservare che, se dovessimo oggi procedere ad uno stralcio da questo provvedimento della parte riguardante la nostra collaborazione con la Somalia, ci troveremmo innanzi tutto di fronte a grosse difficoltà di ordine temporale nel varare un nuovo provvedimento. Il Governo ha voluto introdurre questo specifico riferimento ad una particolare nazione, proprio nella prospettiva di giungere a breve scadenza alla elaborazione di un organico disegno di legge per la cooperazione economica e commerciale con i paesi in via di sviluppo. Non vi è dubbio che anche in quella sede si potrà introdurre uno specifico riferimento alla Somalia, ma non possiamo dimenticare neppure adesso che nei confronti di quella nazione noi abbiamo responsabilità del tutto particolari. Il Governo ha quindi inteso compiere questo sforzo non indifferente, introducendo anche un meccanismo a scalare che fa pensare che nel prossimo quinquennio questo contributo potrà anche essere aumentato.

Le altre leggi già esistenti per la Somalia vanno a scadere alla fine di quest'anno e quindi sarebbe rimasto soltanto lo stanziamento previsto dal « decreto », il quale però — in ossequio anche a quanto auspicato in diversi ordini del giorno approvati dal Senato — è dedicato in pratica per intero allo sviluppo e al sostegno della bananicoltura di quella nazione.

Inoltre, il riferimento contenuto in questo disegno di legge al « decreto » permetterà di mantenerne in vita i principi ispiratori anche dopo lo scadere della sua applicabilità concreta, con il risultato di perpetuare una linearità e continuità di indirizzo che ci è sembrato giusto confermare. In pratica, nel varare questo provvedimento sulla cooperazione, il Governo italiano ha voluto riconfermare la posizione particolare che attribuisce alla Somalia.

Per quanto riguarda le osservazioni della seconda parte dell'intervento dell'onorevole

Vedovato, desidero precisare che in questo momento abbiamo un certo contenzioso con il governo somalo. I fatti citati sono storicamente esatti e sono all'esame della commissione del contenzioso per la liquidazione degli indennizzi alle imprese italiane della Somalia. E il governo somalo si era impegnato per gli indennizzi di queste imprese. Mi sembra d'altra parte difficile in una legge come questa subordinare il contributo che l'Italia darà alla soluzione di certe questioni. Penso che sarebbe preferibile lasciare in piedi il testo del Comitato ristretto che rappresenta un impegno per il futuro ad essere presenti in Somalia e noi tutti sappiamo quanto sia importante per una strategia della pace la presenza dell'Italia in quel paese.

Il Governo desidera ancora ringraziare la Commissione per la solidarietà incontrata, prendendo anche atto dell'astensione del gruppo comunista. Il Governo darà vita attraverso questa legge ad uno strumento sostanzialmente innovativo, che coinvolge la corresponsabilità degli enti e degli organismi che si occupano di questi problemi. È opportuno inoltre che il Governo disponga di un certo gruppo di esperti che possono essere messi a disposizione dei paesi in via di sviluppo e che godano di uno stato giuridico adeguato. Il pieno successo della cooperazione tecnica dipende dalla possibilità di creare sul posto uomini che potranno sostituirci. E data l'ampiezza del tema della cooperazione internazionale, vi sarà sempre spazio per la nostra cooperazione tecnica. Altro aspetto importante di questo provvedimento è quello di mobilitare le scuole italiane a sviluppare una maggiore cooperazione con le scuole di altri paesi.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e il Comitato ristretto per il lavoro svolto.

Desidero fare un'osservazione a proposito della tesi sostenuta dal rappresentante del Governo circa l'aspetto innovativo a livello burocratico ottenuto con questa legge. Io mi auguro che tale innovazione rappresenti un precedente per un altro settore che ci è pertinente, quello dell'emigrazione. Mi auguro quindi che alcuni aspetti di questa legge un domani possano essere estesi al fine di migliorare e di rendere più adeguata ai tempi l'assistenza ai nostri emigrati all'estero.

Se non vi sono obiezioni, passeremo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3615, scelto come testo base, nella formulazione redatta dal Comitato ristretto.

(Così rimane stabilito).

Do lettura degli articoli 1 e 2, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei paesi in via di sviluppo.

I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministero degli affari esteri sovrintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra questo e il settore privato, delle iniziative e dei programmi operativi di cooperazione tecnica.

A tal fine gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonché le associazioni, gli enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica.

In mancanza della suddetta comunicazione o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della presente legge.

(È approvato).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

Do lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Per la determinazione degli indirizzi di coordinamento, a sensi dell'articolo 2, il Ministero degli affari esteri si avvale di un Comitato consultivo misto, composto di:

a) dodici rappresentanti di amministrazioni statali;

b) dodici rappresentanti scelti tra le persone designate dagli enti ed organismi pubblici e privati di cui al secondo comma dell'articolo 2, in ragione di metà per il settore pubblico e di metà per quello privato;

c) nove esperti in materie tecniche, economiche e sociologiche, di cui tre designati da enti ed organizzazioni, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, operanti nel settore del servizio di volontariato civile, e tre designati dalle Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato è costituito nelle forme previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato e può articolarsi in sottocomitati; in seno al Comitato sono costituite le sezioni speciali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 e al primo comma dell'articolo 30.

I membri del Comitato sono nominati per la durata di un quadriennio; le funzioni di segretario sono esercitate dal capo del servizio previsto dall'articolo 7.

Ai lavori del Comitato possono essere chiamati di volta in volta a partecipare rappresentanti di organismi internazionali e di operatori pubblici o privati, interessati a particolari iniziative di cooperazione tecnica.

L'onorevole Romeo ha presentato il seguente emendamento: *alla lettera c), portare a « dieci » il numero degli esperti fissato in « nove » ed a « quattro » il numero di questi esperti designati dalle Confederazioni sindacali, già fissato in « tre ».*

SALVI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento, che verrebbe ad alterare l'equilibrio che abbiamo cercato di creare all'interno di questo comitato consultivo.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Romeo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Poiché all'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Il Comitato consultivo di cui all'articolo precedente, può anche formulare proposte di revisione dei programmi di cooperazione tecnica, suggerendo modelli ottimali di ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le diverse iniziative, tenuto conto:

a) delle esigenze dei singoli paesi o gruppi di paesi tra i quali sia realizzabile un processo d'integrazione regionale delle rispettive economie;

b) della necessità di fissare programmi di cooperazione a carattere prioritario, con riferimento sia ai settori sia alle aree di intervento;

c) dell'esigenza di favorire, nell'opportuna diversificazione delle iniziative, la realizzazione di progetti integrati di cooperazione tecnica.

Il Comitato consultivo può inoltre formulare pareri e proposte in ordine:

1) all'unificazione o all'integrazione complementare di iniziative anche di diversa competenza, pubblica o privata, nazionale o multilaterale, al fine del potenziamento degli interventi di cooperazione tecnica;

2) a linee di programmazione a lungo termine, sollecitando l'adozione di misure, amministrative o legislative, idonee a realizzarle;

3) al graduale raggiungimento, rispettivamente da parte del settore pubblico o privato, dei livelli di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo indicati e concordati nelle competenti sedi internazionali;

4) ad ogni altra questione avente diretta od indiretta connessione con i problemi della cooperazione tecnica, sulla quale il Ministro degli affari esteri ritenga di dover sentire il comitato stesso.

Il Comitato può infine collaborare nello studio di iniziative rivolte: a promuovere nell'opinione pubblica interna l'interesse ai problemi della cooperazione tecnica con i paesi

in via di sviluppo e a diffondere in detti paesi aggiornate conoscenze sulle prospettive di sviluppo della cooperazione tecnica italiana; a promuovere la partecipazione dei volontari in servizio civile all'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica; ad assicurare il regolare svolgimento di detto servizio.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Il Ministero degli affari esteri, per il raggiungimento delle finalità della presente legge e sulla base degli indirizzi di coordinamento di cui al primo comma dell'articolo 3, adotta le seguenti iniziative:

a) invia nei paesi in via di sviluppo, d'intesa con i paesi interessati, esperti, consiglieri, tecnici ed istruttori dipendenti da Amministrazioni statali, da enti pubblici o da privati, oppure assunti con contratto a termine di diritto privato, secondo le disposizioni del Titolo II della presente legge;

b) cura la formazione e l'addestramento di volontari in servizio civile, di preferenza mediante la stipula di apposite convenzioni con enti e organizzazioni riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; favorisce l'impiego dei volontari nell'attuazione dei programmi di cooperazione tecnica e ne tutela l'attività secondo le disposizioni del Titolo III della presente legge;

c) favorisce la formazione tecnico-scientifica e professionale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo promuovendo, mediante convenzioni con università, enti ed organizzazioni qualificati, corsi di studio, di specializzazione, di addestramento, seminari di ricerca e di sperimentazione, da attuarsi in linea di massima in detti paesi; allo stesso scopo può anche concedere borse di studio o di tirocinio e, occorrendo, altri sussidi idonei a favorire la frequenza degli studi in Italia o nel paese di appartenenza, o anche in altri paesi nei quali funzionino adeguate istituzioni e può altresì concorrere alla istituzione e al potenziamento di facoltà di studi, di istituti, di scuole e di centri di formazione e di addestramento professionale;

d) favorisce, su richiesta dei paesi interessati, l'organizzazione di programmi di formazione specifica in particolare per il personale dei servizi statali o degli enti pubblici di detti paesi. A tal fine, d'intesa con le Amministrazioni interessate, oltre ad inviare missioni nei citati paesi, agevola anche mediante la

concessione di borse di studio o di tirocinio e di altri sussidi la frequenza del suddetto personale ad istituti o scuole di Amministrazioni dello Stato italiano. Si applicano allo scopo le disposizioni della legge 3 dicembre 1970, n. 995, le quali vengono estese alle Amministrazioni statali interessate. La relativa spesa fa carico sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge;

e) concorre, d'intesa con i paesi interessati, alla promozione di iniziative volte all'ammodernamento e potenziamento delle strutture organizzative, ambientali, sanitarie e sociali e allo sviluppo dei paesi stessi.

A tal fine, provvede, quando ciò sia previsto dall'intesa, alla fornitura di installazioni, attrezzature, materiali o servizi a condizioni agevolate o, in casi particolari, gratuite.

Il Ministero degli affari esteri può acquistare direttamente i beni suindicati o avvalersi della cessione di essi da parte di enti pubblici ed operatori privati. I beni destinati alla cessione gratuita ai paesi in via di sviluppo possono essere forniti anche da altre Amministrazioni statali, per il tramite e d'intesa con il Ministero degli affari esteri mediante contestuale rimborso da parte di quest'ultimo del relativo importo, che verrà versato ad apposito capitolo dell'entrata, per essere riassegnato con decreti del Ministro del tesoro ai bilanci delle Amministrazioni cedenti;

f) concorre, su richiesta dei Paesi interessati, alla realizzazione di studi di programmazione generale e specifica o riguardanti le prospettive di sviluppo e di diversificazione delle singole economie, alla predisposizione di piani regionali di sviluppo interessanti più Paesi, mediante l'invio di esperti e consiglieri o, in casi particolari, mediante la concessione di contributi in denaro agli enti specializzati a ciò incaricati;

g) promuove, incoraggia e, ove necessario, sovvenziona su richiesta dei paesi interessati, studi e progettazioni di esperti, tecnici, società ed imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana interessanti lo sviluppo di detti Paesi;

h) promuove o favorisce la partecipazione italiana a programmi di cooperazione tecnica realizzati da enti ed organismi internazionali;

i) concede contributi in denaro ad enti, associazioni e organismi nazionali riconosciuti idonei e che perseguano finalità di cooperazione con i paesi in via di sviluppo;

l) attua le misure necessarie per realizzare quanto previsto nel terzo comma dell'ar-

ticolo 4; assolve ad ogni altro compito di cooperazione tecnica determinato dalla legge.

Alla concessione delle borse e dei sussidi contemplati nelle precedenti lettere *c*) e *d*), delle forniture gratuite di cui alla lettera *e*), delle sovvenzioni di cui alla lettera *g*), nonché all'approvazione alla revoca, alla conferma o alla modifica delle convenzioni di cui al primo comma dell'articolo 9, il Ministero degli affari esteri provvede sentita una sezione speciale del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta di sette membri, tra i quali è compreso di diritto il rappresentante, in seno al Comitato, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; gli altri componenti sono scelti in ragione di due per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3, primo comma.

Gli onorevoli Bersani e Storchi hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera b) sostituire le parole: « in servizio civile, di preferenza mediante la stipula di », *con le parole:* « in servizio civile, sia direttamente sia mediante la stipula ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

All'approvazione dei programmi operativi elaborati dal Servizio di cui all'articolo 7, alla ripartizione dei mezzi finanziari tra le diverse iniziative di cooperazione tecnica, alle deliberazioni concernenti la concessione di finanziamenti e contributi, alle determinazioni concernenti la stipula, la modifica e la revoca di convenzioni da parte del Servizio predetto, ed all'approvazione di consuntivi di spese del Servizio stesso, provvede un Comitato direzionale costituito nelle forme previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro o dal Sotosegretario delegato e, in assenza, dal titolare della Direzione generale di cui al successivo articolo 7; esercita le fun-

zioni di segretario il capo del Servizio indicato nello stesso articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Nell'ambito della direzione generale delle relazioni culturali del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Direzione generale per la cooperazione culturale scientifica e tecnica, è istituito un apposito Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo. Il Servizio esplica le attività di competenza del Ministero stesso nella materia oggetto della presente legge; vigila, anche mediante l'invio in missione di propri funzionari, sull'attività di cooperazione tecnica per assicurarne il regolare svolgimento; esercita il controllo sulle attività affidate ad enti e istituti specializzati ai sensi dell'articolo 9.

Al Servizio è preposto un funzionario di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima o di seconda classe. Per esigenze eccezionali può essere incaricato di reggere in via temporanea il Servizio un consigliere d'ambasciata.

L'ordinamento del Servizio è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri nei modi previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Possono essere addetti al Servizio, con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, dipendenti statali o di enti pubblici od estranei all'Amministrazione dello Stato, nel limite massimo di venticinque unità, per attendere ad incarichi di consulenza, di studio, di ricerca e di documentazione, da svolgere anche all'estero, nonché per attendere a mansioni amministrative e tecniche.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito il trattamento economico nella misura e con i criteri previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Se trattasi di dipendenti dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici, tale personale è posto a disposizione del Ministero degli affari esteri, a carico del quale è posto il relativo trattamento economico che verrà corrisposto sui fondi di cui all'articolo 39 della presente

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

legge, in deroga all'articolo 57 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale risulta modificato dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

L'onorevole Bartesaghi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al secondo comma le parole: « di prima o ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

I fondi stanziati con la presente legge sono gestiti dal Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo in conformità dei programmi allo scopo predisposti.

Il capo del Servizio assume gli impegni di spesa fino al limite d'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

In deroga al disposto dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, possono essere effettuate singole aperture di credito in favore del capo del Servizio, nel limite di lire due miliardi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

Previo parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, il capo del Servizio può stipulare convenzioni con enti e istituti, forniti di personalità giuridica, per la realizzazione di iniziative a carattere preferenzialmente specializzato previste nei programmi di cooperazione tecnica.

Gli enti ed istituti specializzati di cui al comma precedente sono tenuti alla presentazione del rendiconto. Nessuna maggiore somma può essere concessa agli enti e istituti convenzionati, neppure a titolo di rimborso di maggiori spese sostenute per l'assolvimento dei compiti affidati, presumendosi di diritto,

quando l'ente o l'istituto non si siano avvalsi della facoltà di recesso, che la relativa convenzione deve prevedere, la volontaria assunzione a loro carico delle maggiori spese sostenute.

I risultati della gestione degli enti ed istituti convenzionati sono annualmente sottoposti all'esame del Comitato, che esprime parere sull'opportunità di revocare o confermare la convenzione o di modificare le condizioni.

L'onorevole Bersani, con l'onorevole Storch, ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, al terzo comma, le parole: « che esprime parere sull'opportunità di revocare o confermare la convenzione o di modificarne le condizioni ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Le ultime tre righe dell'articolo 9 sono pertanto soppresse.

L'onorevole Bartesaghi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere nell'ultimo comma, dopo le parole: « del Comitato », le parole: « consultivo misto ».

Lo pongo in votazione, con l'avvertenza che in sede di coordinamento sarà introdotta tale specificazione anche in altre norme successive.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante dopo l'introduzione degli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 10 a 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

Il Ministro degli affari esteri presenta annualmente al Parlamento, unitamente allo stato di previsione della spesa, una relazione sull'attuazione della presente legge, inquadrata in un'informativa generale sulla collaborazione italiana con i paesi in via di sviluppo, comprensiva delle forme di intervento contemplate nel secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

TITOLO II
PERSONALE IN SERVIZIO
DI COOPERAZIONE TECNICA

CAPO I.

DISPOSIZIONI COMUNI.

ART. 11.

Il Ministero degli affari esteri invia nei paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'articolo 5, lettere *a*) ed *f*), esperti, tecnici, consiglieri ed istruttori appartenenti alle seguenti categorie:

a) personale civile di ruolo dipendente dal Ministero stesso o da qualsiasi altra amministrazione statale o da enti pubblici, e personale militare in servizio permanente o delle categorie in congedo, richiamate o trattenute in servizio, ovvero volontario in ferma o rafferma;

b) personale assunto a tal fine dal Ministero stesso, o dagli enti e istituti specializzati di cui all'articolo 9, con contratto di diritto privato a tempo determinato.

Al personale suindicato può essere fornita, quando necessario, l'attrezzatura tecnico-strumentale indispensabile per l'adempimento dei propri compiti, nei modi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 5.

(È approvato).

ART. 12.

Il personale inviato in servizio all'estero ai sensi dell'articolo precedente o dell'articolo 14 è tenuto ad assolvere le mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia ed il Paese che lo ospita. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

Detto personale dipende dal Capo della Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle Amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Il Capo della Rappresentanza vigila altresì sulla attività e sul comportamento nel Paese ospitante del personale italiano autorizzato, ai sensi degli articoli 13 e 14, ultimo comma, della presente legge e di altre disposizioni legislative vigenti, ad assumere servizio alle

dipendenze del Paese predetto, o degli enti e organismi internazionali operanti nel Paese medesimo.

(È approvato).

ART. 13.

Per speciali esigenze di servizio, il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dal quale l'impiegato dipende o che esercita la vigilanza sull'ente di appartenenza, può autorizzare il personale civile e militare, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, ed il personale con contratto di diritto privato, di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo, ad assumere temporaneo impiego alle dirette dipendenze dei Paesi in via di sviluppo, o di enti ed organismi internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi.

Durante il servizio retribuito alle dipendenze del Paese straniero o degli enti ed organismi internazionali di cui sopra, cessa la corresponsione del trattamento a carico dello Stato o dell'ente italiano. Qualora il trattamento economico corrisposto dal Paese straniero o dall'ente od organismo internazionale sia inferiore al trattamento che spetterebbe al dipendente a carico dell'Amministrazione in base alle disposizioni della presente legge, è attribuito al dipendente stesso un assegno integrativo pari alla differenza tra i suddetti trattamenti. Tale assegno è riassorbito con gli eventuali miglioramenti disposti dal Paese straniero. Il personale suddetto conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali inerenti al rapporto contemplato rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11, quando secondo la legislazione locale o in base al rapporto d'impiego con l'ente od organismo internazionale non abbia diritto a prestazioni corrispondenti per specie ed entità a quelle suindicate.

(È approvato).

ART. 14.

Il Ministero degli affari esteri può disporre l'invio nei Paesi in via di sviluppo di esperti e tecnici dipendenti da associazioni, istituti, società ed imprese private in base a convenzioni appositamente stipulate, e sempre che vi sia l'espressa adesione del dipendente.

Il Ministero può contribuire alle spese per l'invio e l'utilizzazione del personale indicato al precedente comma nella misura stabilita nella convenzione. Tale misura non può essere superiore per ciascun dipendente alla

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

metà dell'indennità di servizio all'estero ed alla metà delle spese di viaggio e di trasporto, cui avrebbe diritto il personale di corrispondente qualificazione assunto dal Ministero con contratto di diritto privato.

Il Ministero può inoltre assumere a proprio carico l'onere per assicurare al personale suddetto idonee prestazioni assistenziali e previdenziali.

L'assunzione d'impiego o l'esercizio di funzioni da parte del personale di cui al primo comma, alle dirette dipendenze di Paesi in via di sviluppo o degli enti od organizzazioni internazionali operanti per il progresso tecnico, economico, culturale e sociale di detti Paesi, è subordinata ad autorizzazione del Ministero degli affari esteri, il quale può, con decorrenza dal momento in cui il nuovo rapporto ha inizio, rivedere la misura del contributo previsto dal precedente secondo comma, senza superare i limiti massimi ivi fissati.

(È approvato).

ART. 15.

Salvo il caso contemplato nell'articolo 13, il personale di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 11 non può percepire nel Paese di impiego, senza specifica autorizzazione del Ministero degli affari esteri, alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'Amministrazione italiana, fuorché il rimborso delle spese di trasferta per servizio ed il compenso per incarichi aggiuntivi di insegnamento o per prestazioni di lavoro straordinario.

Ogni altra retribuzione aggiuntiva, ancorché autorizzata dal Ministero, è computata in detrazione del trattamento corrisposto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

Il Ministero degli affari esteri può svolgere, direttamente od a mezzo degli enti ed istituti specializzati di cui all'articolo 9, speciali corsi preparatori di orientamento o di avviamento ai compiti di collaborazione tecnica per il personale di cui all'articolo 11, lettere *a*) e *b*).

I corsi possono essere organizzati di intesa con associazioni, enti, società a partecipazione statale, società ed imprese italiane che collaborino, nei modi previsti dalla presente legge, ai programmi di sviluppo dei Paesi ospitanti.

BARTESAGHI. Ritengo sia opportuno ripristinare il testo originariamente proposto

dal Governo, in quanto la stesura del Comitato ristretto potrebbe essere interpretata nel senso che a questi corsi possono partecipare soltanto i dipendenti dello Stato oppure persone già assunte a contratto. Noi sappiamo invece che vi sono anche persone che, in base al disposto dell'articolo 13, rimangono alle dipendenze di altri enti e vengono inviate nei paesi in via di sviluppo « a cura » del Ministero degli esteri, senza però che si instauri un qualsiasi rapporto.

SALVI, *Relatore*. Effettivamente il problema potrebbe sorgere. Potremmo quindi premettere al primo comma le seguenti parole: « Per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo », sopprimendo nel contempo, alla fine dello stesso primo comma, le parole: « di cui all'articolo 11, lettere *a*) e *b*) ».

PRESIDENTE. Mi sembra preferibile che l'espressione « per il personale da inviare nei paesi in via di sviluppo » sostituisca direttamente le parole « di cui all'articolo 11, lettere *a*) e *b*) », nella loro attuale collocazione.

Pongo in votazione l'emendamento Salvi così precisato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 17 e 18 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17.

Alla cessazione delle prestazioni di servizio il Ministero degli affari esteri rilascia su domanda degli interessati, ai fini della valutazione nella partecipazione a pubblici concorsi o per l'assunzione di impieghi privati, un attestato sulla durata del servizio all'estero, sulle mansioni ivi esercitate e sulla qualificazione di « ottimo », o « buono », o « normale » del servizio prestato.

Con regolamento da emanare in attuazione della presente legge verranno specificati i benefici attribuiti ai fini suindicati, sentito il parere del Comitato consultivo misto.

Il servizio d'insegnamento prestato in un Paese in via di sviluppo da docenti universitari e da cultori della materia assunti con contratto di diritto privato è considerato come titolo valutabile ad ogni effetto di legge ed ai

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

fini dei concorsi universitari, secondo l'ordinamento dell'istruzione superiore.

(È approvato).

ART. 18.

Il personale indicato nell'articolo 14, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministeri interessati e vigilanti, nonché gli enti pubblici per il personale da essi dipendente. I contingenti possono essere modificati nelle medesime forme.

Nei limiti dei contingenti suindicati, il personale suddetto è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri — Servizio per la cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo — con decreto del Ministro interessato o vigilante, di concerto con quello degli affari esteri, per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri, l'assegnazione al predetto Servizio è disposta con decreto del Ministro. La destinazione dei magistrati ordinari a disposizione del Ministero degli affari esteri è disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri e il Ministro del tesoro. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Repubblica.

Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'interno, a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di agguanta di famiglia, dell'indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione di servizio.

Le amministrazioni e gli enti suddetti provvederanno ad accreditare il relativo importo su un conto speciale intestato al capo del Servizio per la cooperazione tecnica del Ministero degli affari esteri.

Nel decreto di collocamento a disposizione deve essere stabilita la durata dell'incarico, che non può essere inferiore a tre mesi, né superiore a quattro anni.

Il personale civile di ruolo è posto in soprannumero nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, trascorso un anno dal collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri. Il personale militare in servizio per-

manente effettivo è posto in soprannumero all'organico con il 1° gennaio dell'anno successivo alla data del collocamento a disposizione, quando nel relativo decreto la durata dell'incarico sia stabilita in misura non inferiore ad un anno. I posti in soprannumero sono riasorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri preposti alla rispettiva vigilanza, sono determinati gli enti pubblici nel cui ordinamento del personale è introdotta di diritto la facoltà di collocamento a disposizione, ai sensi del precedente articolo, del personale dipendente, per incarichi di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

Gli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, possono altresì, compatibilmente con le esigenze di servizio, collocare in aspettativa per un periodo non superiore a tre anni, personale medico e tecnico di ruolo, da essi autorizzato a prestare attività in Paesi in via di sviluppo per compiti di cooperazione tecnica.

Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata di 6 mesi, rinnovabile per non oltre un biennio, per esercitare l'insegnamento presso le Facoltà di studi di cui alla lettera c) dell'articolo 5.

Gli onorevoli Bersani e Storchi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere, alla quinta riga del secondo comma, le parole: « di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 20 a 25 non sono stati presentati emendamenti, li porrò diret-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

tamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 20.

Salve diverse disposizioni particolari della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale civile di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

Al personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso, in quanto non vi risieda una Rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti e al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

Al personale militare continuano ad essere applicate le disposizioni vigenti, ai fini del primo comma del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo 24.

(È approvato).

ART. 21.

Il personale civile e militare di cui alla lettera *a*) dell'articolo 11, percepisce durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, un'indennità di servizio all'estero, costituita:

a) dall'indennità-base di cui all'allegata Tabella A;

b) da eventuali maggiorazioni determinate, per singoli paesi o per singoli incarichi, secondo i coefficienti fissati per il personale delle rappresentanze diplomatiche e consolari

o, in mancanza di questi, secondo coefficienti da determinare ai sensi dell'articolo 171, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al personale suindicato spetta anche una indennità di prima sistemazione pari a una mensilità dell'indennità di servizio all'estero, sempreché la durata effettiva del servizio non sia inferiore a sei mesi. Se il servizio è di durata inferiore, l'indennità predetta è ridotta alla metà.

Si applicano inoltre al predetto personale le disposizioni dei seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:

1) articolo 173, sugli aumenti per situazione di famiglia;

2) articolo 178, sul contributo spese per l'abitazione;

3) articolo 179, sulle provvidenze scolastiche;

4) articolo 207, sul decesso durante il servizio all'estero;

5) articolo 208, sull'indennizzo per danni;

6) articolo 209, sulle modalità di pagamento delle competenze e conguagli;

7) articolo 211, sull'assistenza sanitaria.

(È approvato).

ART. 22.

Al personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*) spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trenta-sei giorni all'anno. La durata del congedo ordinario è aumentata rispettivamente di quindici o venti giorni per il personale impiegato in sedi disagiate o in sedi particolarmente disagiate.

Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 21.

Al personale civile e militare di cui sopra spetta il pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti, nei limiti ed alle condizioni di cui all'allegata Tabella B.

Il dipendente che è destinato a prestare servizio in uno o più paesi in via di sviluppo per un periodo non inferiore ad un anno, ha diritto al pagamento delle spese di cui al precedente comma, nei limiti e condizioni ivi previsti, anche per i familiari a carico.

Ogni due anni di servizio continuativo spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio per congedo, per e dall'Italia, secondo le modalità di cui alla Tabella B. Il diritto è

acquisito dopo diciotto mesi, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

La Tabella *B* surrichiamata può essere revisionata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

ART. 23.

Il personale civile e militare di cui all'articolo 11, lettera *a*), può essere inviato all'estero in temporanea missione di durata non superiore a tre mesi per le finalità di cui all'articolo 1, dall'Amministrazione od ente di appartenenza, d'intesa col Ministero degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

A detto personale è corrisposta dal Ministero degli affari esteri un'indennità pari ad un trentesimo del trattamento economico previsto nel primo comma dell'articolo 21 per ogni giorno di missione, oltre al rimborso delle spese di viaggio per sé, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Tabella *B*.

(È approvato).

CAPO III.

PERSONALE A CONTRATTO.

ART. 24.

Il contingente del personale di cui all'articolo 11, lettera *b*), assunto direttamente con contratto di diritto privato, è stabilito con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella medesima forma è stabilito il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale, distinguendosi la retribuzione fondamentale dalla indennità di servizio all'estero, articolata come previsto nell'articolo 21.

Tale trattamento deve essere equiparato, per quanto possibile, al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica, inviato dall'Amministrazione a prestare servizio nel medesimo paese ai sensi dell'articolo 11, lettera *a*).

Il personale suddetto è iscritto, a carico del Ministero degli affari esteri, alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti Istituti previdenziali.

I rapporti assicurativi di cui al precedente comma sono regolati da apposite convenzioni

concluse con gli istituti assicuratori dal Ministero degli affari esteri, previa intesa col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.

Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, il Ministero degli affari esteri provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di un'indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere al coniuge non legalmente separato per sua colpa ed ai figli minori, o — in mancanza di essi — ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

(È approvato).

ART. 25.

Il contratto di cui all'articolo 24 deve prevedere, oltre al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale:

a) il pagamento delle spese di trasferimento e di rimpatrio;

b) il godimento di ferie annuali retribuite;

c) la corresponsione di una indennità di prima sistemazione nella misura prevista nel secondo comma dell'articolo 21;

d) la corresponsione, nei casi di durata superiore a tre mesi, di un'indennità di fine contratto, in misura non inferiore a un dodicesimo dell'intero trattamento mensile per ogni mese di servizio prestato.

Le condizioni generali del contratto sono determinate con deliberazione del Comitato direzionale, sentito il parere della sezione speciale del Comitato, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 26:

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVILE

ART. 26.

Sono considerati volontari in servizio civile agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, assumono — prescindendo da fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale.

Gli onorevoli Bersani e Storchi propongono i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « personali necessarie », *inserire le parole:* « , oltre che di una adeguata formazione e di idoneità fisica » *e dopo la parola* « assumono » *aggiungere* « contrattualmente ».

ROMEO. È il caso di aggiungere dopo le parole « impegno di lavoro » la specificazione « in Paesi in via di sviluppo ».

BERSANI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bersani-Storchi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Romeo.

(È approvato).

Segue un altro emendamento degli onorevoli Bersani-Storchi:

All'ultimo comma, sostituire le parole: « di concerto », *fino alla fine del comma, con le parole:* « sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 30 ».

Pongo in votazione l'emendamento Bersani-Storchi.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso lo articolo 26, che rimane così formulato:

ART. 26.

Sono considerati volontari in servizio civile, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani di età non inferiore ai venti anni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, oltre che di una adeguata formazione e di idoneità fisica, assumono contrattualmente — prescindendo da fini di lucro o di carriera — un impegno di lavoro nei Paesi in via di sviluppo per la durata di almeno due anni per l'esercizio di attività dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione tecnica:

a) con i Paesi interessati, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali conclusi dallo Stato italiano;

b) con enti, associazioni od organismi italiani riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 30, a condizione che i programmi da essi predisposti siano specificamente approvati dal Ministero degli affari esteri;

c) con enti od organismi internazionali ai cui programmi lo Stato italiano partecipi o possa concorrere.

Le qualificazioni professionali o di mestiere e le modalità di selezione, di formazione e di addestramento dei volontari verranno determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere della sezione speciale del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 30.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo 27:

ART. 27.

Il contratto di lavoro di cui all'articolo precedente deve prevedere:

1) il programma di cooperazione tecnica nel quale si inserisce l'impegno di lavoro del volontario;

2) il trattamento economico, che deve essere conforme allo spirito e alle finalità del volontariato e adeguato alle condizioni di vita del paese ospitante;

3) il godimento di ferie annuali retribuite che non possono superare la durata di 45 giorni nel biennio per i volontari di cui all'articolo 33;

4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 tali trattamenti previ-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

denziali devono essere assicurati con l'iscrizione alle assicurazioni per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dall'INAM e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennità previsti nell'ultimo comma dell'articolo 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato articolo 24.

Il relatore Salvi propone il seguente emendamento:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

« 4) il trattamento previdenziale ed assistenziale almeno per i casi di malattia, infortunio o morte. Per i volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 tali trattamenti previdenziali devono essere assicurati con l'iscrizione alle assicurazioni per la tubercolosi, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie — limitatamente alle prestazioni sanitarie — gestite dai competenti istituti previdenziali e con la stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la liquidazione dell'indennizzo e dell'indennità previsti nell'ultimo comma dell'articolo 24. Ai suddetti rapporti assicurativi si applica il disposto del quinto e sesto comma del citato articolo 24 ».

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Salvi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27 quale risulta con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

In via eccezionale quando le condizioni di cui al n. 2) del primo comma dell'articolo 27 siano giudicate inadeguate, l'onere per l'integrazione del trattamento economico può essere assunto dallo Stato italiano con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Nelle medesime forme può essere autorizzata l'assunzione a carico del Ministero degli affari esteri degli oneri per assicurare ai volontari, di cui alle lettere a) e c) dell'articolo

26, le prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 27, n. 4), per i casi di malattia, infortunio o morte, quando secondo la legislazione locale ed in base all'impegno di lavoro non abbiano diritto a prestazioni equivalenti.

Il Ministero può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 presso l'INAM ed il premio per l'assicurazione con l'INA.

Il relatore Salvi propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il Ministero può assumere a proprio carico l'onere contributivo per l'iscrizione dei volontari di cui alla lettera b) dell'articolo 26 presso i competenti istituti previdenziali ed il premio per l'assicurazione con l'INA ».

Pongo in votazione l'emendamento Salvi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 28 quale risulta con la modifica dianzi approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui all'articolo 27 presso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri.

A tal fine il Servizio deve verificare la conformità del contratto alle prescrizioni indicate nell'articolo 27, nonché la ricorrenza delle condizioni e dei requisiti prescritti nell'articolo 26. Qualora il volontario non sia in possesso di attestato di idoneità conseguito in seguito alla frequenza dei corsi di formazione o selezione regolati dal decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 26, il Ministero dispone i necessari accertamenti.

Copia del contratto registrato è trasmessa dal Ministero degli affari esteri alla Rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 32.

L'onorevole Bersani ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le ultime 6 linee, sostituendole con il testo seguente:

« Per quanto riguarda la formazione, le modalità d'accertamento verranno definite con decreto del Ministro degli affari esteri, sentita

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

la sezione speciale prevista dall'articolo seguente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 29 quale risulta con l'emendamento testé approvato:

(È approvato).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

ART. 30.

Gli enti pubblici o privati, le associazioni e gli organismi che operano nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica possono ottenere il riconoscimento di idoneità con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere di una speciale sezione del Comitato consultivo misto, costituita con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da nove membri, dei quali due sono scelti tra i membri del Comitato designati dalle Associazioni o Enti indicati nella lettera c) dell'articolo 3 ed altri due tra quelli designati dalle Confederazioni sindacali ai sensi della stessa norma. Gli altri componenti sono i rappresentanti, in seno al Comitato, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale. Il riconoscimento di idoneità agli enti, associazioni ed organismi di cui sopra può essere dato a condizione che i medesimi risultino regolarmente costituiti, non perseguano finalità di lucro, diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o all'attuazione dei propri programmi, ed accettino i controlli che saranno all'uopo stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

Quando non trovi applicazione il disposto dell'articolo 9, agli enti, associazioni ed organismi suindicati possono essere concessi, a sensi dell'articolo 5, lettera i), sentito il parere della sezione speciale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, contributi per corsi di formazione, addestramento e selezione, per l'impiego dei volontari e per la erogazione a favore di questi di sovvenzioni per spese di viaggio e di equipaggiamento.

Quando i programmi di cooperazione tecnica predisposti dagli enti, associazioni ed organismi di cui al primo comma prevedono

interventi pluriennali con l'impiego esclusivo o prevalente di volontari in servizio civile, può essere accordato, sentito il parere della sezione speciale del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5, un contributo fino al cinquanta per cento del costo complessivo del programma.

L'onorevole Bersani ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole: « regolarmente costituiti » *con le parole:* « costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30 quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli da 31 a 35, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 31.

Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all'articolo 29, la qualifica di volontario in servizio civile, hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti da Amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti del contingente stabilito con decreto di cui al primo comma dell'articolo 18. Il tempo tra corso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza;

b) ad una indennità di reinserimento pari a lire 20.000 per ogni mese di servizio prestato, fino ad un ammontare complessivo non superiore a lire 500.000, escluso il caso previsto nella precedente lettera a) e quello previsto nell'articolo 33. La misura dell'indennità ed il limite massimo complessivo di essa possono essere variati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello del tesoro, sentito il parere della sezione del Comitato di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

Quando l'indennità suddetta non sia prevista nel contratto o sia prevista in misura inferiore, essa è dovuta interamente o par-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

zionalmente dallo Stato italiano. In tal caso il competente Servizio del Ministero degli affari esteri provvede mensilmente all'accantonamento delle relative somme su un conto bancario vincolato, intestato ai singoli aventi diritto.

I volontari in servizio civile che beneficiano del rinvio del servizio militare ai sensi dell'articolo 33 hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 309 e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva.

(*È approvato*).

ART. 32.

I volontari in servizio civile sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiano competente per territorio, al quale devono denunciare l'inizio della loro attività di lavoro e comunicarne la cessazione, ai fini della convalida della qualifica conseguita con la registrazione di cui all'articolo 29.

Essi devono assolvere alle proprie mansioni con zelo e diligenza conformi all'impegno morale della loro missione, astenendosi da ogni manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e il Paese ospitante. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

In caso di inosservanza di quanto disposto nel primo comma o di grave mancanza, accertata nelle debite forme, ai doveri di cui al secondo comma, i volontari decadono dai diritti previsti nell'articolo 26 e non possono fruire dei benefici previsti negli articoli 33 e 34; possono inoltre essere rimpatriati a cura della competente rappresentanza.

Il Ministero degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari in servizio civile:

a) quando amministrazioni od organismi, associazioni, enti per i quali essi prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nel quale essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

Si applica ai volontari in servizio civile il disposto dell'articolo 17.

(*È approvato*).

ART. 33.

I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera in Paesi extra europei ai sensi dell'articolo 26 e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono in tempo di pace chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero nei limiti del contingente di cui all'articolo 36 ed alla condizione che il richiedente sia stato sottoposto a visita medica ed arruolato.

Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenerne in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

La definitiva dispensa dal servizio militare è equiparata, agli effetti previsti dall'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, alla prestazione del servizio militare.

(*È approvato*).

ART. 34.

Per essere ammessi al rinvio di cui al primo comma del precedente articolo, gli interessati devono, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del proprio contingente o scaglione, presentare al Ministero della difesa, direttamente o per il tramite del competente servizio del Ministero degli affari esteri, una domanda, corredata di copia del contratto di lavoro o di impiego di durata non inferiore ad un biennio, registrato dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 29.

Il Ministero della difesa, esaminati i titoli ed i requisiti di ogni richiedente, provvede in ordine alle domande di rinvio nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 36, dandone comunicazione al Ministero degli affari esteri.

Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, l'interessato deve raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le proprie prestazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del rinvio.

(*È approvato*).

ART. 35.

Per ottenere la definitiva dispensa dal servizio di leva gli interessati devono, entro sessanta giorni dal compimento del servizio civile

in base al quale è stato accordato il rinvio, presentare al Ministero della difesa una domanda corredata da un certificato, rilasciato dalla Rappresentanza competente per territorio o dal Ministero degli affari esteri, attestante il regolare espletamento del servizio di volontariato civile per la durata di almeno un biennio.

Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al quarto comma dell'articolo 32 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini del compimento della ferma militare obbligatoria.

Durante il periodo di sospensione dell'attività scolastica che ecceda la durata delle ferie consentite ai sensi dell'articolo 27, n. 3), gli insegnanti in servizio di volontariato civile devono essere applicati, per il compimento del biennio prescritto nel secondo comma dell'articolo 33, a compiti di cooperazione tecnica adeguati alla loro qualificazione, stabiliti d'intesa fra l'autorità presso la quale prestano la loro opera e la rappresentanza italiana competente per territorio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 36:

ART. 36.

Il numero complessivo dei rinvii è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con quello degli affari esteri, sentito il parere del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3.

Gli onorevoli Bersani e Storchi hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo le parole « è determinato », le parole « ogni biennio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 36, quale risulta dopo l'introduzione dell'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo al Titolo - Disposizioni speciali per la Somalia. Do lettura dell'articolo 37:

TITOLO IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SOMALIA

ART. 37.

Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, verrà continuata la cooperazione con lo Stato somalo, a favore del quale è mantenuto un volume di interventi per complessivi 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato.

Comunico che mi è ora pervenuta dal Presidente della V Commissione una comunicazione, con la quale ci autorizza a procedere sulla base del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per meglio rispondere all'esigenza prima richiamata di introdurre un contributo a se stante, pur perpetuando lo spirito delle leggi che stanno per scadere, ritengo sia opportuno adottare un testo diverso da quello predisposto dal Comitato ristretto. In tal senso ho presentato un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 37. Ne do lettura: « Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di interventi di 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974 ».

In questo modo ci salvaguardiamo anche dalle preoccupazioni espresse dall'onorevole Vedovato e chiariamo che noi intendiamo che questi fondi vengano destinati ai fini previsti dal provvedimento in esame.

BARTESAGHI. Non credo che - per il rispetto alle decisioni interne di uno Stato sovrano - sia opportuno determinare per legge quella che deve essere la destinazione di un nostro contributo al bilancio di quello Stato.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È chiaro che noi non vogliamo con questa legge pagare le spese per l'esercito. Non dico che questo debba essere messo nella legge, ma è una cosa che possiamo ribadire in un ordine del giorno, anche se posso assicurare che questa è la linea che intende seguire

il Governo. Anche se si tratta di un contributo diretto al bilancio somalo, noi intendiamo che questi soldi siano spesi nell'ambito e per le finalità del provvedimento che stiamo esaminando.

VEDOVATO. Siamo d'accordo, ma purtroppo la nostra esperienza passata ci dice che la maggior parte dei nostri contributi alla Somalia è stata sempre spesa per le forze armate.

Il contributo che abbiamo dato al bilancio è servito sempre al Governo somalo per pagare gli impiegati, mentre l'assistenza tecnica ha compreso soprattutto l'assistenza di carattere militare.

CARDIA. Quale sia stata l'esperienza del passato non è il caso di esporre. Non credo, onorevole Vedovato, che in base a questa legge si possano finanziare gli armamenti dei singoli paesi emergenti. Sarebbe una interpretazione errata di questa legge. La deroga si riferisce al fatto che in nessun'altra legge sono previsti interventi su bilancio: questa è la unica interpretazione che si può dare. Noi diamo una grande importanza a questo articolo e lo voteremo. Dobbiamo evitare di introdurre formule che possano apparire un condizionamento nella libertà e nella vita interna di stati emergenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 37 nel testo proposto dall'onorevole Sottosegretario.

(È approvato).

L'onorevole Vedovato propone il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 37 con il seguente:

« I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato per la finalità di cui alla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 che rimane così formulato:

ART. 37.

Nel quadro della presente legge e nelle forme da essa previste, per la cooperazione con lo Stato somalo è fissato un volume di

interventi di 2.720 milioni per ciascuno degli esercizi 1972, 1973 e 1974.

I programmi concernenti la cooperazione tecnica con lo Stato somalo possono prevedere contribuzioni in denaro, da versare direttamente a favore del bilancio di detto Stato per le finalità di cui alla presente legge.

(È approvato).

Poiché gli articoli da 38 a 42 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 38.

Limitatamente all'esercizio finanziario 1971, lo stanziamento di 2 miliardi e 440 milioni previsti dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'attuazione delle disposizioni della citata legge, è elevato a 2 miliardi e 940 milioni.

Al maggiore onere di 500 milioni si provvede con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 39.

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge sono autorizzate le seguenti spese: milioni 7.000 per l'anno 1972, milioni 8.500 per l'anno 1973, milioni 10.000 per l'anno 1974, milioni 11.000 per l'anno 1975, milioni 13.000 per l'anno 1976.

Con lo stanziamento di cui sopra si provvede altresì alle spese per il funzionamento del Comitato consultivo misto di cui all'articolo 3, per l'attrezzatura del Servizio di cui all'articolo 7 e per la partecipazione e l'eventuale contribuzione italiana a congressi, conferenze e seminari sulla cooperazione tecnica e sul volontariato civile.

Alla copertura della spesa di milioni 7.500 relativa all'anno 1972 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme non impegnate negli anni di competenza saranno utilizzate negli anni successivi.

(*È approvato*).

ART. 40.

Salvo quanto disposto nell'articolo 38, sono abrogate le disposizioni della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, della legge 28 marzo 1968, n. 380, della legge 2 aprile 1968, n. 465, della legge 8 novembre 1966, n. 1033, della legge 21 aprile 1969, n. 168, e della legge 19 febbraio 1970, n. 75, nonché ogni altra disposizione in materia di cooperazione tecnica contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova disciplina, le norme emanate in esecuzione delle leggi di cui al precedente comma.

(*È approvato*).

ART. 41.

Ai giovani che si trovino in servizio di volontariato civile alla data del 1° gennaio 1972, è attribuita la qualifica di volontario civile dal Ministero degli affari esteri in base all'accertamento del possesso dei requisiti e della ricorrenza delle condizioni previste dalle disposizioni che anteriormente regolavano detto servizio.

A seguito dell'attribuzione della qualifica di volontariato civile, agli interessati sono applicabili, a partire dalla data della sua entrata in vigore, i benefici della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 42.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

TABELLA A.

INDENNITA BASE

	Indennità base mensile
Personale direttivo:	
A-1 Personale del parametro 742 o superiore, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	L. 220.000
A-2 Personale del parametro 387 o superiore (fino al 742 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato »	170.000
A-3 Personale del parametro 257 o superiore (fino al 387 escluso), magistrati, docenti ed altro personale equiparato »	140.000
A-4 Personale del parametro inferiore a 257, magistrati, docenti ed altro personale equiparato	» 120.000
Personale di concetto	» 100.000
Personale esecutivo e sottufficiali delle Forze armate	» 80.000

TABELLA B.

VIAGGI E TRASPORTO EFFETTI

Percorsi ferroviari: prima classe, eventuale supplemento rapido e, al personale direttivo, vagone letto. In considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, può essere rimborsato il vagone letto anche ad altre categorie di personale.

Percorsi marittimi: prima classe al personale direttivo ed al personale di concetto con qualifica equiparata o superiore a quella di cancelliere principale, classe immediatamente inferiore al restante personale di concetto ed al personale esecutivo.

Percorsi aerei: prima classe al personale direttivo, classe immediatamente inferiore al personale di concetto ed esecutivo (1).

Per i giorni e frazioni di giorno di sosta all'estero resi necessari da causa di forza maggiore nonché per i giorni e frazioni di giorno di viaggio, compiuto con mezzi di trasporto terrestre, in territorio estero, spetta la diaria per le missioni in territorio nazionale maggiorata del 125 per cento.

Un'indennità supplementare del 10 per cento e del 5 per cento del costo del viaggio a tariffa intera, incluse le spese per il vitto nei viaggi marittimi, è corrisposta rispettivamente per i viaggi marittimi o terrestri e per i viaggi aerei.

Trasporto effetti: Chilogrammi 500 al netto di imballaggio e, per ogni familiare a carico, chilogrammi 300. Nelle spese di trasporto sono comprese quelle di imballaggio (che non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti) e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico anche lungo l'itinerario, e ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonché per l'eventuale magazzino fino ad un massimo di trenta giorni.

(1) Per i viaggi di congedo in aereo il rimborso delle spese va calcolato, per tutto il personale, in relazione al costo del biglietto della classe immediatamente inferiore alla prima.

(È approvata).

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

Il titolo del disegno di legge è stato modificato in « Cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Salvi, Storchi, Della Briotta, Bartesaghi e Pistillo hanno presentato il seguente ordine del giorno, al quale dichiaro di aderire anche io:

« La Commissione Esteri della Camera, mentre riconferma la necessità di proseguire e intensificare l'azione di cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo nel quadro della politica di pace perseguita dall'Italia e in collegamento con l'azione che viene svolta sul piano multilaterale.

sottolinea l'importanza che può assumere annualmente il dibattito del Parlamento sulla relazione del Governo prevista dall'articolo 10 e che deve essere comprensiva di tutti gli aspetti dell'azione italiana nei confronti dei Paesi emergenti e quindi anche di tutta la politica finanziaria e commerciale svolta nei loro confronti, ciò anche per misurare lo sforzo ed adeguare impegni e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla risoluzione dell'Assemblea dell'ONU approvata il 24 ottobre 1970.

Per rendere infine significativa la presenza di volontari italiani in servizio alternativo a quello militare, fa voti perché il Governo nel fissare il numero complessivo previsto dall'articolo 36 del disegno di legge, voglia aumentare in misura consistente il contingente fissato negli anni trascorsi ritenendo che esso sia stato assolutamente insufficiente ».

MARCHETTI. Chiedo che venga votato per divisione, visto che la seconda parte può essere abbinata all'ordine del giorno da me presentato assieme ai colleghi Fracanzani e Granelli.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo può accoglierlo se viene soppressa la parola « assolutamente ».

SALVI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno.

(È approvata).

La seconda parte, a partire dalle parole « Per rendere infine significativa la presenza... », può essere esaminata in alternativa all'ordine del giorno presentato dagli onore-

voli Marchetti, Fracanzani e Granelli, di cui do lettura:

« La Commissione affari esteri,

discutendo il disegno di legge n. 3615, in relazione al decreto previsto dall'articolo 36 del predetto disegno di legge, impegna il Governo a fissare il numero complessivo dei rinvii in misura non inferiore a mille per il primo biennio ».

MARCHETTI. Il cinquanta per cento delle possibilità di riuscita di questa legge sono legate ai contingenti che verranno stabiliti dal Ministero. È chiaro che, se ad esempio, il numero dei posti fosse fissato in cento, tutto si risolverebbe in pratica in un nulla di fatto. Ho rinunciato ad introdurre questo concetto nel testo del provvedimento, ma vorrei che fosse chiarito almeno in un ordine del giorno che noi consideriamo la quota di mille posti la minima possibile.

PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A parte il fatto che non dobbiamo certo illuderci di poter mai raggiungere risultati quantitativi di dimensioni eccezionali, vorrei far presente che se in questa prima fase di applicazione dovessimo fissare in mille il numero dei posti, non sapremmo neppure dove sistemare questi giovani per dare loro una adeguata preparazione. Certe strutture sono state appena impostate ed occorrerà del tempo perché siano in grado di svolgere un lavoro così massiccio. Vorrei quindi pregare il collega Marchetti di ritirare questo ordine del giorno, in quanto potrebbe anche avere dei risultati diversi da quelli che lui vuole raggiungere.

SALVI, *Relatore*. Comprendo benissimo le preoccupazioni che hanno spinto l'onorevole Marchetti a presentare questo ordine del giorno ma sono anche io del parere che non sia il caso di fissare un limite quantitativo perentorio. Sappiamo tutti che l'esperienza fatta in questi ultimi anni con provvedimenti analoghi non è certo stata positiva, ma ora avremo alla fine di ogni anno la possibilità di controllare lo stato di applicazione delle varie norme tramite l'esame della relazione che è appunto prevista in questo disegno di legge.

CARDIA. Sono anche io contrario a fissare un limite preciso, perché se da un lato questo potrebbe essere un incentivo allo sviluppo di questa iniziativa, dall'altro mi ren-

V LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1971

do conto che, vista la cosa dal di fuori, non faremmo una bella figura a indicare in mille unità le nostre massime aspirazioni.

PRESIDENTE. Anche io, onorevole Marchetti, la capisco benissimo, però comprendo che fissare un numero preciso potrebbe dar luogo ad equivoci spiacevoli.

ROMEO. Voterò a favore della prima parte dell'ordine del giorno e contro la seconda parte dello stesso, in quanto tende a favorire gli obiettori di coscienza.

MARCHETTI. Non insisto sul mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte dell'ordine del giorno presentata dagli onorevoli Salvi ed altri, che, con la soppressione della parola « assolutamente » è accolto dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Cooperazione tecnica, culturale, economica e sociale con i paesi in via di sviluppo », con il nuovo titolo « Coope-

razione tecnica con i paesi in via di sviluppo » (3615).

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	1

Hanno dichiarato di astenersi 9 deputati.
(La Commissione approva).

In seguito all'approvazione del disegno di legge n. 3615, si intende assorbita la proposta di legge Bersani ed altri n. 2360, che sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreotti, Bartesaghi, Bersani, Cariglia, Della Briotta, De Pascalis, Di Giannantonio, Fracanzani, Granelli, Marchetti, Pitzalis, Romeo, Salvi, Scalfaro, Sedati, Storchi, Vedovato.

Si sono astenuti:

Cardia, Corghi, Iotti Leonilde, Macciocchi Maria Antonietta, Orilia, Vittorio, Pajetta Gian Carlo, Pistillo, Sandri, Sereni.

È in missione:

Pintus.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO